



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

2021/2023



Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 30/03/2021



Sommario

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023	5
1. Premessa.....	5
2. Quadro normativo	7
3. Definizione del concetto di “Corruzione” ai sensi della L. 190/2012.....	15
4. Ambito di operatività della Società e struttura organizzativa	16
5. Destinatari del PTPCT	16
SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	18
1. Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione.....	18
1.1 Consiglio di Amministrazione	19
1.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)	19
1.3 Struttura di supporto all’attività del RPCT	23
1.4 Dirigenti e Responsabili U.O.	23
1.5 Dipendenti	24
1.6 Organismo di Vigilanza (OdV)	24
1.7 Collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo.....	25
1.8 Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)	26
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	27
1. Il processo di gestione del rischio corruzione.....	27
1.1 Analisi del contesto	27
1.1.1 Analisi del contesto esterno.....	27
1.1.2 Analisi del contesto interno	47
1.1.3 Valutazione del rischio.....	52
1.2 Monitoraggio e Riesame	62
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	65
1. Misure di carattere generale.....	65
1.1 Codice Etico e di Comportamento	65
1.2 Conflitto di interessi.....	66



1.3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione.....	67
1.4 Separazione dei processi e delle responsabilità.....	68
1.5 Rotazione del personale	68
1.6 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower)	69
1.7 Appalti pubblici e nomina del RASA	70
1.8 Informatizzazione dei processi	71
1.9 Patti di Integrità.....	71
1.10 Formazione.....	71
2. Misure di carattere specifico.....	73
2.1 Flussi Informativi	73
2.2 Monitoraggio dei tempi procedurali.....	73
2.3 Trasparenza e tracciabilità dell'agire sociale.....	74
2.4 Misure da attuare	74
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	75
1. Crono - programma e azioni conseguenti all'adozione del PTPCT	75
D. LGS. N. 33/2013.....	77
TRASPARENZA	77
1. La definizione di trasparenza	77
2. Trasparenza e tutela dei dati personali	78
3. Attuazione delle misure per la Trasparenza e obblighi di pubblicazione	81
4. Accesso civico	84
DISPOSIZIONI FINALI	86
1. Sistema disciplinare	86
2. Le sanzioni avverso i lavoratori	86
3. Misure avverso i dirigenti.....	86
4. Misure nei confronti di amministratori e sindaci	87
5. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	87
6. Misure nei confronti di soggetti terzi	87
7. Entrata in vigore	87



ALLEGATI

Allegato n. 1 - Elenco processi

Allegato n. 2 - Gestione rischi

Allegato n. 3 - Registro degli eventi rischiosi

Allegato n. 4 - Elenco degli obblighi di pubblicazione

Allegato n. 5 – Piano Flussi Informativi

Elenco abbreviazioni	
PTPCT: Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	MOGC 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
PNA: Piano Nazionale Anticorruzione	U.O.: Unità Operativa
ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione	CODICE: Codice Etico e di Comportamento
RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	
CdA: Consiglio di Amministrazione	
OdV: Organismo di Vigilanza	
RPD: Responsabile della protezione dei dati	



LEGGE N. 190/2012

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023

1. Premessa

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del triennio 2021/2023 (c.d. PTPCT), si sviluppa nella logica di una evoluzione dei piani precedenti e nel rispetto di una cornice normativa nazionale in fase di assestamento, ponendo attenzione alle novità introdotte dal legislatore e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13/11/2019). Il Consiglio dell'Autorità per il PNA 2019-2021 ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date con i precedenti Piani, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori.

Nel processo di aggiornamento del Piano si è tenuto conto delle risultanze dell'attività condotta nel corso degli anni precedenti e del fatto che nel corso dell'anno 2020 non sono stati riscontrati fatti corruttivi.

In particolare, si evidenzia che:

- al RPCT non sono pervenute segnalazioni di possibili fenomeni corruttivi;
- nel corso dei monitoraggi effettuati non sono state rilevate irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo;
- non sono state irrogate sanzioni e non sono state rilevate irregolarità da parte degli organi esterni deputati al controllo.

CTM S.p.a. col presente PTPCT, intende fornire gli strumenti operativi necessari per individuare i requisiti specifici del sistema di gestione del rischio corruzione, allo scopo di stabilire, attuare, mantenere efficienti e migliorare le misure organizzative finalizzate a prevenire, nel contesto in cui opera la società con le proprie attività, il verificarsi di condotte corruttive.



Queste ultime, in particolare, sono considerate tanto con riguardo alla c.d. corruzione passiva, attraverso la quale si realizza un danno nei confronti della società, quanto in riferimento a quella c.d. attiva, secondo cui il soggetto agisce con l'intento di far conseguire un vantaggio che si realizza nella sfera giuridica e/o patrimoniale della Società.

In altri termini, il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*", previa una completa analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione nell'ambito dell'azienda, si prefigge principalmente lo scopo di: (i) ridurre le opportunità che nel contesto organizzativo della società si manifestino e realizzino fenomeni corruttivi; (ii) rappresentare uno strumento per incrementare la capacità di individuare fatti di corruzione; (iii) incrementare i livelli di trasparenza amministrativa ed integrità nell'esercizio delle attività di CTM S.p.a., anche al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nel 2019 trova pieno compimento l'integrazione tra la strategia di prevenzione delineata dalla L. 190/2012 e quella, più ampia, definita dal D. Lgs. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti. Come l'ANAC ha ribadito più volte, i due modelli tradizionali di prevenzione dei reati commessi a vantaggio del singolo e a danno dell'ente (L. 190/2012) e dei reati commessi nell'interesse e a vantaggio dell'organizzazione (D. Lgs. 231/2001) coesistono e devono integrarsi in quanto complementari nei fini. Pur tuttavia, il secondo modello esige di un proprio sistema organico di prevenzione avendo a riferimento una varietà di reati molto più ampia e differenziata di quelli previsti in ambito specificamente corruttivo; a ciò si aggiunge un orizzonte temporale indefinito, fatti salvi i necessari aggiornamenti che si rendono necessari nel corso del tempo.

In data 30 luglio 2019, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, CTM S.p.a. ha adottato, un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOGC) nell'ambito del quale vengono stabilite misure di prevenzione del rischio di illecito al fine di garantire la possibilità di una esimente dalla responsabilità amministrativa, qualora tali delitti dovessero essere perpetrati da soggetti apicali o da lavoratori, ma a vantaggio della Società.

Il MOGC, in particolare, è costituito da due parti, una parte di carattere generale e l'altra di carattere speciale costituita da una dettagliata analisi del rischio riferita a ciascun processo aziendale con indicati i punti di controllo a presidio dello stesso rischio.



Nell'ambito di tale sistema CTM si è dotata di un nuovo Codice Etico e di Comportamento adeguato ai principi di cui al D. Lgs 165/01. Nel Codice sono individuati principi e valori di ampia portata, posti a fondamento dell'attività d'impresa e della condotta di tutti coloro che operano all'interno o all'esterno di essa. La società, per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholders, mira al costante rispetto delle leggi, nella consapevolezza che esse non siano sufficienti e che pertanto vadano affiancate da un complesso di principi etici generali e specifici, idonei a orientare i comportamenti e le scelte individuali e collettive per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti. L'etica assume, quindi, assoluto rilievo come mezzo per orientare i comportamenti degli organi sociali, del management, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori.

Il Codice Etico e di Comportamento costituisce, quindi, un codice di condotta la cui osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In data 15/11/2019 è stato nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, quale organo di controllo interno facente parte dell'organigramma aziendale e costituito da 3 componenti esperti in materia, giuridica, contabile e ambientale.

Il presente documento presenta dunque un modello coordinato di prevenzione della corruzione, in forma cd. attiva e cd. passiva, che trova applicazione innanzitutto in un sistema di vigilanza che perfeziona i reciproci compiti dell'RPCT e dell'Organismo di vigilanza e prevede, tra l'altro, flussi informativi congiunti e audit comuni su aree e attività sensibili, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni (Delibera ANAC n. 1134 dell'8/11/2017).

2. Quadro normativo

Con la redazione del presente documento, CTM S.p.a. ottempera all'obbligo normativo di predisporre, adottare e attuare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per individuare la fonte di tale prescrizione è necessario fare riferimento innanzitutto alla legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"



(c.d. legge anticorruzione) che prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Rivolta alle pubbliche amministrazioni, sia centrali che periferiche e/o locali, la Legge n. 190 del 2012 trova ampia applicazione estensiva nei confronti degli enti di diritto privato partecipati o controllati dalle pubbliche amministrazioni, rappresentanti una vasta platea di soggetti che non vi è oggi alcun dubbio siano compresi nell'ambito applicativo della norma.

Con la Legge n. 190/2012 si è inteso affermare, anche nel nostro ordinamento, un nuovo e differente approccio pluridisciplinare al problema della corruzione, predisponendo adeguati ed inediti assetti normativi con la dichiarata finalità di raggiungere una adeguata prevenzione del fenomeno, così perseguendo lo scopo di una riduzione *ex ante* del rischio relativo alla commissione e realizzazione di ipotesi di natura corruttiva. Il Legislatore ha percorso la strada tracciata, disciplinando alcuni aspetti dell'attività amministrativa al fine di prevenire i reati di corruzione attraverso, *in primis*, la promozione dell'etica pubblica, della più ampia e completa trasparenza dell'attività amministrativa, nonché della formazione delle risorse umane in capo alla pubblica amministrazione. L'idea di fondo su cui fonda la *ratio* legislativa può essere individuata nella convinzione che il fenomeno corruttivo possa essere contrastato attraverso strumenti di controllo in grado di incidere sulle condizioni ambientali, le quali negativamente influenzano l'attività amministrativa del settore pubblico.

In base alle disposizioni contenute all'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge n. 190/2012, il 17 settembre 2013 è stata adottata la delibera n. 72 con cui la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità nelle PP.AA. (C.I.V.I.T.) – le cui funzioni sono state successivamente fatte proprie dall'A.N.A.C. – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione sono state tracciate le prioritarie strategie per la prevenzione del fenomeno corruttivo nelle Pubbliche Amministrazioni. Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce un atto di indirizzo per i suoi destinatari, chiamati ora ad adottare o ad aggiornare concrete ed effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. A tal fine, con l'intento di supportare le Pubbliche amministrazioni, con esso vengono espone le indicazioni da osservare ed a cui ispirarsi per l'elaborazione e la successiva adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, nel rispetto degli



obblighi normativi a cui deve sottostare ogni amministrazione, nonché gli enti di diritto privato partecipati o controllati dalle pubbliche amministrazioni.

Con la delibera dell'ANAC n. 8 del 17/06/2015, l'Autorità indipendente ha pubblicato le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, comportando una rivisitazione della disciplina già prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione. Con le linee guida in parola, sono stati integralmente sostituiti alcuni contenuti del Piano in materia di misure di prevenzione della corruzione - almeno nelle parti in cui si sarebbe potuto verificare un conflitto applicativo - le quali devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Con la delibera n. 8 del 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dilatato l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012, e così ha esteso le sue misure preventive anche ai soggetti che, indipendentemente dalla loro natura privatistica, sono controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni, e che, conseguentemente hanno in capo la gestione di risorse pubbliche, lo svolgimento di funzioni pubbliche o attività di interesse pubblico. Pertanto, l'ordinamento ha preso atto che gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica, sono esposte ai medesimi - se non maggiori - rischi cui sono esposte le amministrazioni a cui sono collegate per ragioni di controllo, partecipazione o vigilanza. Con la delibera n. 8 del 2015, l'Autorità ha tuttavia differenziato e graduato l'applicazione della normativa volta a contrastare la corruzione e favorire la trasparenza, tenendo in considerazione la partecipazione detenuta dall'ente, o meglio il minore o maggiore grado di coinvolgimento della pubblica amministrazione (*rectius*, dei soggetti pubblici) nei differenti schemi e assetti societari tipici degli enti di diritto privato.

Successivamente, in seguito alle modifiche intervenute con il Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 114 del 2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015, con l'intento di fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72. Inoltre, con le



indicazioni diffuse da ANAC nel documento, l'Autorità si è mossa in continuità rispetto a quanto previsto nel PNA, in una logica di aggiornamento dello stesso, con la dichiarata intenzione di proporre ed offrire un supporto operativo che consentisse alle pubbliche amministrazioni, e agli altri soggetti tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico.

Successivamente, l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione è stata recepita dal Legislatore con il d.lgs. n. 97/2016, con il quale è stato introdotto l'art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013, così disponendo espressamente che le società a controllo pubblico rientrino tra i soggetti obbligati all'adozione delle misure indicate nella legge anticorruzione e nel PNA.

A tale atto ha fatto seguito, in data 3 agosto 2016, in virtù dell'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'approvazione del PNA 2016 con la Determinazione n. 831 del 03/08/2016. Le indicazioni contenute in tale documento sono state elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel PNA precedente e si configurano in termini di aggiornamento dello stesso. L'obiettivo dichiarato è stato quello di offrire un supporto operativo che consentisse alle pubbliche amministrazioni, ovvero agli altri soggetti tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare a livello sistemico eventuali correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto.

Inoltre, a partire dal triennio 2009/2011, con il d.lgs. n. 150/2009 è stato introdotto l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di dotarsi del Programma per la trasparenza e l'integrità.

L'articolo 10 del d.lgs. n. 33/2013 disponeva che *“Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente”*.

Tale programma aveva l'obiettivo di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. La predetta determinazione n. 8 del 2015 forniva l'indicazione alle società controllate affinché adottassero un Programma per la trasparenza e l'integrità, in cui definire il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza.



Infine, per una corretta impostazione del presente Piano, devono altresì essere prese in considerazione le ulteriori novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, relativo alla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di *“riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, in esito alle quali è stato sancito, tra gli altri, l’obbligo di incorporare nel Piano di prevenzione della corruzione anche i contenuti del Programma per la trasparenza e l’integrità, dando vita ad un unico documento.

Per quanto sopra si è esposto, tra gli obblighi normativi previsti per le società in controllo pubblico come CTM S.p.a., spicca quello di procedere alla nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alla conseguente adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte dell’organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, con la finalità di impedire e prevenire il verificarsi di situazioni a rischio corruzione, tramite la definizione e l’individuazione di adeguate misure organizzative e gestionali, nonché definendo i modi e le iniziative per assicurare un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di cultura dell’integrità nell’esercizio delle attività sociali, come previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

La società si è, infatti, attivata ed organizzata per ottemperare alla normativa in materia di trasparenza, procedendo alla creazione nel proprio sito internet di una sezione con denominazione “Società trasparente”, all’interno della quale vengono tempestivamente pubblicati i dati e le informazioni richieste dalle disposizioni in materia. Inoltre, in conformità alle indicazioni dell’ANAC, si è proceduto a strutturare l’organizzazione aziendale assicurando la coincidenza tra il soggetto responsabile della trasparenza ed il soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione. In questo modo, per effetto delle richiamate disposizioni del D. Lgs. 97/2016, è stata modificata in modo significativo la figura del soggetto a cui è affidata la tenuta ed il funzionamento del Piano, rafforzando il ruolo e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.

Infine, nella stesura del presente documento, non si è ignorato che il 15 ottobre 2016, l’International Organization for Standardization ha pubblicato la norma tecnica ISO 37001 dedicata ai Sistemi di Gestione Anticorruzione, poi ratificata dall’ente italiano UNI in data 20.12.2016, definendo gli standard in materia di



prevenzione della corruzione e candidandosi a diventare il parametro internazionalmente riconosciuto per prevenire fatti corruttivi e diffondere una cultura basata sull'etica e sulla buona condotta. La norma tecnica ISO 37001 potrà senza dubbio essere ritenuta una *best practice* a cui gli enti collettivi potranno guardare al fine di adottare un approccio sistemico rivolto al contrasto e alla prevenzione della corruzione.

Alla luce di quanto detto finora, i riferimenti normativi rilevanti sono i seguenti:

- Decreto Legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”. Il Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36 art.1 L. 190, definisce il principio generale di trasparenza, come: “*accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*” (art. 1, c. 1). Nel dispositivo legislativo viene definita l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità come sezione del Piano di prevenzione della corruzione che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il Piano della performance;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- Delibera ANAC n. 1134 dell’8/11/2017 “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza*”



- da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;*
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;*
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali; D. Lgs. n. 101/2018 *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”;*
 - Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione;
 - Delibera CIVIT n. 72/2013 dell’11 settembre 2013 relativa all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
 - Articoli da 318 a 322 del Codice Penale Italiano;
 - D. L. 16 Luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* (c.d. *“Decreto Semplificazioni”* - Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120)
 - Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;*
 - Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”* e Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 *“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;*
 - La norma tecnica ISO 37001 dedicata ai Sistemi di Gestione Anticorruzione;
 - Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
 - Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, *“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;*
 - Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, *“Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;*



- Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 recante: *“Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, co. 1, lettera l-quater, del Dlgs n. 165 del 2001”*;
- Delibera ANAC n. 494 del 05 giugno 2019 recante: *Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”*;
- Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 recante: *“Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”*;
- Delibera ANAC n. 670 del 17 luglio 2019 recante: *“Oggetto: natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013”*;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 215 del 4 dicembre 2019 recante: *“Parere sullo schema di “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*;
- *L’ANAC ha approvato in data 01/07/2020 il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro” (c.d. whistleblowing). Il documento contiene una puntuale regolamentazione del procedimento di gestione delle segnalazioni direttamente inoltrate dal dipendente all’ANAC e del procedimento sanzionatorio che l’Autorità può avviare, ricorrendone i presupposti.*
- *In data 15/09/2020 è stato pubblicato nel sito ANAC un aggiornamento delle FAQ in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che recepiscono le modifiche normative intervenute ed i principali orientamenti espressi dall’Autorità, con particolare riguardo alle prescrizioni del PNA 2019.*



3. Definizione del concetto di “Corruzione” ai sensi della L. 190/2012

Il presente PTPCT è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, consiste in *“comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli”*.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela. Nell'ordinamento italiano, quindi, la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi, ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come *“condotte di natura corruttiva”*.

L'Autorità, con propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come *“condotte di natura corruttiva”* tutte quelle indicate dall'art. 7 della L. 69/2015, che aggiunge ai reati sopra indicati quelli di cui agli artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di *“prevenzione della corruzione”*, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti anche privati, considerati dalla L. 190/2012.

Occorre, dunque, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse e nelle quali sono comunque coinvolte risorse pubbliche.



4. Ambito di operatività della Società e struttura organizzativa

CTM S.p.a. è una società di diritto privato partecipata dal Comune di Cagliari, che ne possiede il controllo, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Quartu Sant'Elena.

L'attività *core* dell'azienda è la gestione e svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Area Vasta di Cagliari.

Per le compiute individuazione delle attività che possono essere svolte dalla Società si rinvia a quanto puntualmente previsto nello Statuto.

La società è così organizzata:

- il **Consiglio di Amministrazione** è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi;
- il **Direttore Generale**, nominato dal Consiglio di Amministrazione, indirizza e coordina l'attività delle diverse aree funzionali.

Alle sue dirette dipendenze operano:

- La **Direzione TPL**;
- Il settore **Pianificazione, Marketing e Qualità**;
- Il settore **Personale, Organizzazione, Affari Generali e Relazioni Esterne**;
- Il settore **Processi di Supporto**.

L'organizzazione della società, con l'indicazione puntuale delle unità operative di cui si articola ciascuno dei settori sopra indicati, è illustrata dall'organigramma aziendale pubblicato nella sezione "*Società trasparente*".

La struttura della Società sarà oggetto di aggiornamento in quanto coinvolta in un processo di riorganizzazione aziendale volto alla predisposizione di un nuovo disegno organizzativo più efficace per il raggiungimento degli obiettivi dell'azienda.

5. Destinatari del PTPCT

I contenuti del presente PTPCT hanno carattere esecutivo e si rivolgono a tutti coloro che partecipano alla vita amministrativa di CTM S.p.a. attraverso la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo effettuata. Gli stessi soggetti sono chiamati a concorrere attivamente all'attuazione della strategia di prevenzione dell'illecito e della *maladministration* in quanto destinatari anche del Codice Etico



e di Comportamento e del MOGC 231 che ne rappresentano altrettanti elementi costitutivi.

Il presente Piano e le prescrizioni in esso contenute sono destinate:

- a) agli organi di amministrazione e di governo;
- b) ai componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- c) al personale dipendente;
- d) ai soggetti terzi che pur non dipendenti della società operano e svolgono funzioni per conto della stessa ovvero ad essa comunque riferibili, nonché, le parti terze che intrattengono con essa, rapporti di natura contrattuale o occasionale.

Tali soggetti rispettano le prescrizioni in esso contenute unitamente a quelle presenti nel MOGC 231 e che consta altresì dell'insieme di regole, procedure, ordini di servizio e disposizioni interne vigenti.

Tutti i destinatari sono tenuti a partecipare al processo di gestione del "rischio corruzione", a collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e con l'Organismo di Vigilanza e ad osservare le misure contenute nel Piano, segnalando situazioni di illecito, tra le quali rientrano anche i casi di personale conflitto di interessi. Il coinvolgimento sarà assicurato, in particolar modo, nei seguenti termini:

- a) partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) partecipazione attiva in sede di attuazione delle misure.




SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione

Il processo di prevenzione della corruzione è il risultato di una azione comune che coinvolge più soggetti dalla fase di programmazione a quella di attuazione ed esecuzione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Pertanto, appare opportuno delineare le specifiche competenze, responsabilità dei vari soggetti che intervengono in tale contesto e che agiscono in osservanza del principio di massima collaborazione tra le funzioni aziendali chiamate a coordinarsi ed assumersi le rispettive responsabilità.

Nella tabella che segue si riportano i soggetti operanti in ambito anticorruzione e trasparenza all'interno di CTM S.p.a.

Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione:





1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di CTM S.p.a., quale organo di indirizzo dell'ente, è competente a:

- ✓ nominare il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico in piena autonomia ed effettività;
- ✓ tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- ✓ promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale;
- ✓ definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT;
- ✓ adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti su proposta del RPCT;
- ✓ adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ✓ adottare il Codice Etico e di Comportamento di CTM S.p.a.

1.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Ruolo fondamentale nella predisposizione e nell'attuazione del piano triennale assume la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a cui l'ordinamento sembra aver assegnato il ruolo di soggetto su cui fa perno l'intero sistema. Tale soggetto risponde all'esigenza di individuare, nell'ambito di ciascun ente, il riferimento per la conduzione e vigilanza delle attività di prevenzione.

La legge n. 190/2012 all'art. 1 comma VII statuisce che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza debba essere nominato dall'organo di indirizzo politico e individuato tra i soggetti titolari di incarichi



dirigenziali in capo all'ente. La scelta del Responsabile deve comunque tener conto di eventuali situazioni relative a possibili conflitti di interesse, evitando per quanto possibile che il soggetto designato sia coinvolto in processi a rischio.

Sono attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi ed onerosi compiti, tra cui quello di predisporre gli strumenti idonei a preservare e difendere l'amministrazione, ovvero l'ente di diritto privato partecipato da soggetti pubblici, da possibili comportamenti in grado di sfociare in azioni e conseguenze legate alla corruzione, nonché quello di monitorare l'attività amministrativa ed intervenire preventivamente per evitare il verificarsi di eventi corruttivi.

A tal proposito, CTM S.p.a. è consapevole che la trasparenza sia uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012. Essa è presidiata dagli obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche dalle ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012.

Secondo il combinato disposto delle normative in vigore (Legge 190/2012; D. Lgs. n. 33/2013; D. Lgs. n. 39/2013), il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella sua duplice funzione:

- ✓ elabora la proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da sottoporre all'organo di indirizzo politico, affinché venga adottata entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendone la responsabilità;
- ✓ segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo di Vigilanza tutte le disfunzioni che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
- ✓ vigila, con le modalità che ritiene opportune, sulla idoneità ed attualità del Piano adottato, anche con riferimento ai processi a rischio mappati, nonché sull'osservanza delle misure e dei presidi previsti da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- ✓ segnala all'organo amministrativo eventuali violazioni alle misure del piano, anche per l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare avverso gli autori della violazione;
- ✓ programma le attività di aggiornamento e formazione del personale, provvede ad individuarlo in raccordo con i dirigenti delle strutture interessate individuando prioritariamente il personale che opera in settori



- o presidia funzioni che a seguito della mappatura dei rischi risultano particolarmente esposte al rischio corruttivo;
- ✓ verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone le modifiche dello stesso quando sono accertate significative e non trascurabili violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione aziendale o nell'attività della società;
 - ✓ verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - ✓ predispone entro i termini di legge, la relazione annuale relativa all'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito internet della società secondo le indicazioni dell'ANAC;
 - ✓ riferisce sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno;
 - ✓ vigila in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, nel rispetto del D. Lgs. n. 39/2013, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità;
 - ✓ controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato, rendendo periodicamente disponibili le relative informazioni all'organo di indirizzo politico;
 - ✓ svolge attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati;
 - ✓ segnala i casi d'inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al responsabile della unità/area aziendale cui è attribuita la responsabilità di avviare il procedimento sanzionatorio e comminare le sanzioni;
 - ✓ svolge un'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
 - ✓ svolge, almeno una volta l'anno ed entro il 31 dicembre, un monitoraggio programmato che dia conto dello stato di attuazione del programma, della verifica degli obblighi di pubblicazione, dell'esito delle verifiche effettuate durante l'anno, redigendo all'esito del monitoraggio un prospetto riepilogativo.



Con Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, l'ANAC ha fornito delle indicazioni interpretative ed operative in relazione ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT. In riferimento ai primi, in tale documento si specifica che il legislatore non ha espressamente richiamato i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT ma ha voluto assegnare un obiettivo di carattere generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione. Pertanto, i poteri del RPCT riguardano la predisposizione degli strumenti più appropriati al raggiungimento di tale obiettivo (quali il PTPCT, misure di prevenzione specifiche) e la fase del controllo e della verifica sulla loro effettiva attuazione. Non spetta, tuttavia, al RPCT l'accertamento di responsabilità ossia sulla fondatezza dei fatti oggetto di eventuale segnalazione. Per tali attività è lo stesso legislatore che indica, in caso di mancata attuazione delle misure, la comunicazione da parte del RPCT ad altri soggetti per l'adozione delle azioni conseguenti di loro competenza.

Sui poteri istruttori del RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva viene indicata la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Nella Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione", si fa un esplicito rinvio a quanto sopra descritto.

La Legge n. 190/2012 prevede negli artt. 12 e 14 consistenti responsabilità in capo al RPCT. Nello specifico, l'art. 12 stabilisce che *"in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano"*. L'art. 14 stabilisce altresì che *"in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del*



Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

CTM S.p.a. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2020 ha provveduto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Dott. Bruno Useli, soggetto che ricopre altresì l'incarico di Direttore Generale della Società.

1.3 Struttura di supporto all'attività del RPCT

Nello svolgimento della sua attività il RPCT si avvale di una struttura di supporto individuata all'interno della Società nell'U.O. Affari Generali e Giuridici. I componenti del gruppo di lavoro possiedono specifiche competenze in materia e sono rappresentati dalle seguenti risorse:

- Dirigente di Settore
- Responsabile U.O.
- Collaboratore di ufficio

L'U.O. Affari Generali e Giuridici svolge le seguenti funzioni:

- ✓ Coordinamento delle attività del RPCT nei confronti dei vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione
- ✓ Pubblicazione, previa autorizzazione da parte del RPCT, dei dati e delle informazioni nel sito trasparenza della Società a seguito della ricezione da parte dei vari uffici dei documenti/informazioni;
- ✓ Supporto al RPCT nelle attività di aggiornamento, redazione del PTPCT e della Relazione annuale;
- ✓ Supporto al RPCT nell'attività di monitoraggio sull'attuazione/idoneità delle misure di prevenzione della corruzione;
- ✓ Supporto al RPCT nell'applicazione dei regolamenti in materia di whistleblowing, accesso civico;
- ✓ Monitoraggio degli adempimenti e degli aggiornamenti della normativa di riferimento

1.4 Dirigenti e Responsabili U.O.

I Dirigenti e i Responsabili U.O., in riferimento al settore di propria competenza, devono:

- ✓ valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie U.O.;



- ✓ partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- ✓ curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- ✓ assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- ✓ attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/ difformità nell'applicazione del PTPCT in accordo con il RPCT e la struttura di supporto;

1.5 Dipendenti

Tutto il personale aziendale deve:

- ✓ conoscere ed osservare le misure contenute nel PTPCT;
- ✓ osservare gli obblighi di trasmissione e/o pubblicazione dei dati nel sito trasparenza della Società;
- ✓ segnalare eventuali situazioni di illecito tramite i canali messi a disposizione dalla Società;
- ✓ segnalare eventuali casi di personale situazione di conflitto di interessi ed osservare il dovere di astensione dal compiere qualsiasi attività;
- ✓ osservare quanto stabilito dal MOGC 231 della Società;
- ✓ svolgere i corsi di formazione assegnati.

1.6 Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente istituisca un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOGC 231, pertanto CTM ha provveduto a nominare al proprio interno l'OdV costituito da 3 componenti. Nel sistema di prevenzione della corruzione vi deve essere un costante coordinamento tra OdV e RPCT, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.



Nell'ambito delle proprie competenze, l'OdV è tenuto a:

- ✓ offrire un supporto al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo e alla metodologia utilizzata;
- ✓ fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- ✓ gestire la ricezione delle segnalazioni sulla base di quanto stabilito dal regolamento aziendale;
- ✓ svolgere attività periodiche di verifica e monitoraggio sulla concreta attuazione delle misure di prevenzione adottate;
- ✓ valutare i singoli protocolli di prevenzione adottati, in termini di idoneità e concreta capacità di prevenzione;
- ✓ sollecitare incontri con il RPCT qualora si renda necessario

1.7 Collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto/incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici della Società sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT.

In particolare, in tale sede, si vuole porre l'attenzione sul ruolo rivestito dal Responsabile della protezione dei dati (RPD) nominato, in osservanza dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali delle persone fisiche, da CTM a seguito della scadenza del precedente incarico in data 30/09/2020.

Il RPD assolve a funzioni di consulenza, supporto e controllo relativamente all'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento; inoltre, coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

CTM ha istituito apposito canale per contattare il RPD e per informazioni e segnalazioni relative al trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati: rpd@ctmcagliari.it

Il riferimento di contatto del RPD è pubblicato nel sito trasparenza della Società nella sezione "*Telefono e posta elettronica*".

Il nuovo Regolamento (UE) ha evidenti riflessi pratici su vari aspetti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza



(quali ad esempio in riferimento agli obblighi di pubblicità). In tale ambito, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT ai fini dell'attuazione delle misure di trasparenza.

1.8 Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata istituita per svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nell'ambito della Pubblica Amministrazione e delle società partecipate e controllate. Inoltre, compito dell'Autorità è promuovere l'integrità, la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa e orientare le scelte e i comportamenti delle P.A./enti per renderle conformi al dettato normativo. A tal fine, sono state attribuite all'organo anche funzioni di indirizzo, di vigilanza, di regolazione e di tipo consultivo.

Il quadro normativo di riferimento è complesso e articolato in più interventi normativi che hanno nel tempo ampliato le competenze dell'A.N.A.C.. Da quelle originariamente attribuite dal D. Lgs. n. 150/2009 che prevedeva l'esercizio di funzioni consultive, di regolazione, vigilanza e controllo alla L. n. 190/2012 prima e il D. Lgs. n. 33/2013 poi che hanno attribuito nuove competenze in materia di corruzione e trasparenza. Inoltre, il D. L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, ha trasferito all'Autorità le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici.



PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

1. Il processo di gestione del rischio corruzione

Il Piano, come specificato dall'ANAC, è un documento di natura "programmatoria" con cui ogni ente individua il proprio grado di esposizione al rischio corruttivo e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio. La programmazione delle misure di prevenzione deve avvenire dopo una attenta analisi propedeutica che comprende le seguenti fasi:

- Analisi del contesto (esterno e interno);
- Valutazione del rischio (Identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio);
- Trattamento del rischio (Identificazione e programmazione delle misure).

1.1 Analisi del contesto

L'analisi del contesto in cui si sviluppano le attività di CTM rappresenta la prima fase di analisi, propedeutica alla successiva fase di gestione del rischio corruttivo rilevante.

In questa fase, CTM acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

1.1.1 Analisi del contesto esterno

- **Introduzione**

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni



corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. Le specificità relative all'ambiente esterno nel quale CTM S.p.a. opera devono essere analizzate in esito ad un processo conoscitivo mirato, attraverso cui giungere ad una consapevolezza delle dinamiche sociali, economiche, culturali del territorio e dei dati sulla criminalità organizzata, facendo emergere le principali possibili influenze e pressioni a cui una simile struttura può essere sottoposta.

Ciò rappresenta l'imprescindibile punto di partenza necessario ai fini della identificazione e analisi dei rischi e, conseguentemente, della successiva programmazione di efficaci misure preventive specifiche.

L'analisi di contesto costituisce, dunque, un aspetto indispensabile anche nella predisposizione del PTPCT, così come evidenziato nella già citata determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e nel PNA 2019, nel presupposto che il fenomeno corruttivo si sviluppa e persiste nell'ambito dei processi in cui il soggetto esterno (utente, fornitore, appaltatore, ecc.) interagisce con l'organizzazione aziendale, la quale può in tale occasione essere sottoposta a pressioni da parte dei vari portatori di interessi operanti sul territorio.


L'ambito territoriale all'interno del quale agisce la Società si riferisce al territorio regionale della Sardegna e, più nello specifico, al Trasporto Pubblico Locale nella città di Cagliari e in alcuni comuni dell'area metropolitana (Selargius, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, Monserrato, Assemini, Decimomannu, Elmas).

Il contesto nazionale può influire sull'attività di CTM limitatamente ai rapporti che la Società potrebbe intrattenere con enti, imprese, organi di controllo, privati situati nel territorio italiano e, nello specifico, nelle zone con una incidenza maggiore di reati di corruzione (a tal proposito si potrebbe considerare il caso dell'affidamento di contratti pubblici). Inoltre, solo in casi particolari e occasionalmente, CTM S.p.a. intrattiene rapporti con enti, organismi, imprese e privati situati all'estero (a titolo indicativo nell'ambito dei finanziamenti europei).

Si ritiene opportuno, di conseguenza, tenere in considerazione, ai fini della presente analisi, principalmente la sfera territoriale destinataria dell'attività diretta della Società.

In sintesi, si possono riportare nella tabella che segue, le possibili relazioni intercorrenti tra CTM e i soggetti esterni, istituzionali e non, che scaturiscono dall'attività svolta dalla Società.

Soggetti esterni che possono interagire con CTM S.p.a.:



• **Fonti esterne utilizzate per l'acquisizione dei dati:**

- ✓ ISTAT
- ✓ Comune di Cagliari
- ✓ Regione Autonoma della Sardegna
- ✓ Città Metropolitana di Cagliari
- ✓ DIA
- ✓ Banca d'Italia
- ✓ Transparency International
- ✓ ANAC

- ✓ Sardegna Statistiche
 - ✓ ASPAL
 - ✓ Ministero dell'Interno
 - ✓ Il Sole24 Ore
 - ✓ Italia Oggi
-
- **Fonti interne utilizzate per l'acquisizione dei dati:**
 - ✓ interviste con i Responsabili U.O.
 - ✓ risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT
 - ✓ attività di informazione/confronto con altri enti dello stesso settore (organizzate dall'Associazione di categoria – ASSTRA)

Tali informazioni sono state successivamente interpretate al fine di ricavarne i potenziali rischi corruttivi correlati all'ambito di azione della Società.

- **Dinamiche demografiche**

L'analisi demografica della popolazione riveste particolare interesse per un ente in quanto l'attività posta in essere è diretta a soddisfare gli interessi della popolazione di riferimento che rappresenta l'utente del servizio pubblico offerto. Pertanto, la conoscenza degli indici sulla popolazione consente di approfondire il contesto per orientare al meglio le eventuali misure da adottare.

- **Regione Sardegna**

La Sardegna, isola italiana situata nel Mar Mediterraneo, è una Regione Autonoma a Statuto Speciale che ha subito negli ultimi anni delle modifiche sostanziali di rilievo con la L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, "*Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna*", tramite la quale si è proceduto al riordino di comuni e province e all'istituzione della Città Metropolitana di Cagliari (eliminando la provincia di Cagliari e le altre quattro istituite con la riforma del 2001). La nuova suddivisione amministrativa ha ridefinito i confini delle province di Nuoro, Oristano, Sassari ed istituito la nuova provincia del Sud Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari.

La posizione geografica della Regione è strategica per quanto riguarda gli scambi commerciali ed è fonte di attrazione turistica.

Sardegna

Superficie (Kmq) 24.099,453
Densità abitativa (abitanti/Kmq) 66,87

2020
(al primo gennaio)

Popolazione residente

Maschi	791.696
Femmine	819.925
Totale	1.611,21

Stranieri residenti

Maschi	25.172
Femmine	25.157
Totale	52.329

Distribuzione della popolazione 2020 – Sardegna

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	25.479 51,7%	23.845 48,3%	49.324	3,1%
5-9	31.603 51,7%	29.556 48,3%	61.159	3,8%
10-14	34.565 51,8%	32.206 48,2%	66.771	4,1%
15-19	35.686 51,8%	33.195 48,2%	68.881	4,3%
20-24	38.571 53,5%	33.511 46,5%	72.082	4,5%
25-29	41.700 52,0%	38.493 48,0%	80.193	5,0%
30-34	44.744 51,3%	42.413 48,7%	87.157	5,4%
35-39	50.155 51,0%	48.120 49,0%	98.275	6,1%
40-44	59.732	58.114	117.846	7,3%

	50,7%	49,3%		
45-49	67.193 50,5%	65.891 49,5%	133.084	8,3%
50-54	67.179 49,6%	68.199 50,4%	135.378	8,4%
55-59	63.967 48,9%	66.723 51,1%	130.690	8,1%
60-64	56.788 48,6%	60.180 51,4%	116.968	7,3%
65-69	51.501 48,3%	55.172 51,7%	106.673	6,6%
70-74	44.716 47,5%	49.380 52,5%	94.096	5,8%
75-79	34.134 44,5%	42.627 55,5%	76.761	4,8%
80-84	24.001 41,4%	33.928 58,6%	57.929	3,6%
85-89	13.867 37,2%	23.376 62,8%	37.243	2,3%
90-94	4.959 30,1%	11.492 69,9%	16.451	1,0%
95-99	1.059 25,2%	3.143 74,8%	4.202	0,3%
100+	97 21,2%	361 78,8%	458	0,0%
Totale	791.696 49,1%	819.925 50,9%	1.611.621	100,0%

➤ **Città Metropolitana di Cagliari**

La Città Metropolitana di Cagliari, istituita con Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, è un ente territoriale composto da 17 comuni (Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro).

Città Metropolitana di Cagliari

Superficie (Kmq) 1.248,6596

Densità abitativa (abitanti/Kmq) 338,63

2020

(al primo gennaio)

Popolazione residente

Maschi 204.797

Femmine 218,043

Totale 422.840

Stranieri residenti

Maschi 8.365

Femmine 7.586

Totale 15.591

Distribuzione della popolazione 2020 – Città Metropolitana di Cagliari

Età	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
					%
0-4	0	6.790 52,0%	6.271 48,0%	13.061	3,1%
5-9	0	8.491 51,6%	7.956 48,4%	16.447	3,9%
10-14	0	9.197 51,8%	8.564 48,2%	17.761	4,2%
15-19	0	9.288 51,8%	8.646 48,2%	17.934	4,2%
20-24	1	9.914 54,0%	8.457 46,0%	18.371	4,3%
25-29	22	10.894 52,1%	9.999 47,9%	20.893	4,9%
30-34	140	11.770 50,8%	11.412 49,2%	23.182	5,5%
35-39	491	13.462 50,4%	13.270 49,6%	26.732	6,3%
40-44	1.070	16.108 49,8%	16.222 50,2%	32.330	7,6%
45-49	1.933	18.646 49,5%	19.010 50,5%	37.656	8,9%

50-54	2.470	17.896 48,6%	18.962 51,4%	36.858	8,7%
55-59	2.516	16.476 48,0%	17.829 52,0%	34.305	8,1%
60-64	2.136	14.126 46,9%	16.016 53,1%	30.142	7,1%
65-69	1.570	12.278 45,7%	14.572 54,3%	26.850	6,3%
70-74	1.038	10.993 45,6%	13.093 54,4%	24.086	5,7%
75-79	561	8.331 43,8%	10.697 56,2%	19.028	4,5%
80-84	299	5.780 41,5%	8.143 58,5%	13.923	3,3%
85-89	107	3.118 36,3%	5.475 63,7%	8.593	2,0%
90-94	38	1.007 27,4%	2.664 72,6%	3.671	0,9%
95-99	6	217 23,6%	704 76,4%	921	0,2%
100+	2	15 15,6%	81 84,4%	96	0,0%
Totale	14.400	204.797 48,4%	218.043 51,6%	422.840	100,0%

➤ **Comune di Cagliari**

Il Comune di Cagliari, capoluogo della Regione, si conferma essere il centro più popoloso del territorio sardo.

Nella parte storica è situato il porto di Cagliari, importante centro di interessi della città.

Comune di Cagliari

Superficie (Kmq) 85,01

Densità abitativa (abitanti/Kmq) 1776,24

2020
(al primo gennaio)

Popolazione residente

Maschi 70.445

Femmine 80.560

Totale 151,005

Stranieri residenti

Maschi 4.602

Femmine 4.194

Totale 8.796

Distribuzione della popolazione 2020 – Cagliari

Età	Maschi	Femmine	Totale	
				%
0-4	1.975 50,9%	1.907 49,1%	3.882	2,6%
5-9	2.549 51,6%	2.388 48,4%	4.937	3,3%
10-14	2.830 51,7%	2.639 48,3%	5.469	3,6%
15-19	2.889 50,9%	2.783 49,1%	5.672	3,8%
20-24	3.337 53,8%	2.862 46,2%	6.199	4,1%
25-29	3.856 53,2%	3.388 46,8%	7.244	4,8%
30-34	4.000 51,1%	3.835 48,9%	7.835	5,2%
35-39	4.328 50,3%	4.282 49,7%	8.610	5,7%
40-44	5.133 49,8%	5.176 50,2%	10.309	6,8%
45-49	6.065 48,2%	6.522 51,8%	12.587	8,3%
50-54	6.091 47,8%	6.643 52,2%	12.734	8,4%

55-59	5.665 46,5%	6.520 53,5%	12.185	8,1%
60-64	5.028 45,0%	6.152 55,0%	11.180	7,4%
65-69	4.425 42,9%	5.882 57,1%	10.307	6,8%
70-74	4.113 42,8%	5.506 57,2%	9.619	6,4%
75-79	3.379 40,2%	5.025 59,8%	8.404	5,6%
80-84	2.596 38,9%	4.085 61,1%	6.681	4,4%
85-89	1.527 34,1%	2.956 65,9%	4.483	3,0%
90-94	531 25,9%	1.520 74,1%	2.051	1,4%
95-99	120 21,4%	440 78,6%	560	0,4%
100+	8 14,0%	49 86,0%	57	0,0%
Totale	70.445 46,7%	80.560 53,3%	151.005	100,0%

Il sistema urbano della Sardegna si contraddistingue per una ridotta dimensione demografica e una bassa densità di popolazione.

Dai dati riportati, si può evidenziare come la popolazione della Sardegna sta avendo negli anni un decremento crescente (rispetto all'anno precedente il calo registrato è di 10.636 abitanti/- 6,6 per mille).

L'insediamento urbano, esclusi i comuni di Cagliari, Sassari e Olbia, è distribuito sul territorio regionale senza grosse concentrazioni di abitanti.

Inoltre, negli ultimi anni si è avuto un incremento degli indici di spopolamento all'interno di diversi comuni.

I dati Istat evidenziano come la popolazione suddivisa per fasce di età sia caratterizzata da una forte incidenza di abitanti con una età media alta (46 anni) rispetto a quella nazionale. Le previsioni demografiche, oltre a indicare negli anni futuri un calo della popolazione, rileva un innalzamento dell'età media (sino ad arrivare a 54,1 anni nel 2050).

In linea generale, la diminuzione della popolazione residente negli anni è stata determinata da un movimento naturale degli abitanti (rapporto tra nascite e decessi) e da movimenti migratori (rapporto tra iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe comunale).



Gli stranieri residenti in Sardegna sono circa 52.000 costituendo una risorsa per l'economia sarda e per la crescita del PIL. La maggior parte degli stranieri provengono dalla Romania (25,4%) a seguire dal Senegal (8,6%), Marocco (8,2%), Repubblica Popolare Cinese (6,1%). Il 47,9% della popolazione straniera in Sardegna ha un'occupazione producendo un valore aggiunto che ammonta ad 1 miliardo di euro (pari al 3,2% del totale regionale). Considerata la previsione demografica di un innalzamento dell'età media della popolazione, il fenomeno dell'immigrazione è in grado di rallentare questo processo.

- **Dinamiche economiche**

L'analisi del contesto economico è rilevante ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto è un elemento che influisce sul funzionamento della Società in quanto impatta sulla disponibilità dei mezzi e delle risorse. Inoltre, in un contesto caratterizzato da difficoltà lavorative, di reddito, il verificarsi di eventi corruttivi potrebbe avere un indice maggiore.

Le risorse economiche fornite a CTM provengono da diversi soggetti (pubblici e privati) ubicati principalmente nell'ambito del territorio regionale e, solo occasionalmente, in quello nazionale/europeo.

Nell'anno 2019 la Sardegna si era posizionata seconda tra le regioni italiane per aumento del PIL (+0,8%) costituendo per il territorio una significativa crescita economica che, tuttavia nell'anno 2020 sarà da verificare.

Infatti, l'anno 2020 può essere preso in considerazione quale periodo peculiare, caratterizzato dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 che ha fortemente colpito l'economia regionale, similmente a quanto avvenuto nell'intero paese. La riduzione della mobilità personale e la temporanea sospensione di molte attività ha comportato un rallentamento della produzione e una caduta della domanda. Di conseguenza, nelle previsioni future il PIL regionale è destinato a subire una drastica diminuzione. Tale situazione, pur essendo connotata da una rilevante instabilità, ha coinvolto l'intero anno ed è attualmente in fase di analisi. Così come sottolineato dagli esperti in materia, non è possibile fare delle previsioni certe connesse all'andamento futuro dell'emergenza sanitaria.

Si può evidenziare, certamente, il contesto economico più colpito dalla crisi pandemica che risulta essere quello dei servizi, soprattutto il commercio, il turismo e il settore dei trasporti.



La Sardegna, dove il settore dei servizi rappresenta la maggior parte dell'economia, è in una posizione di particolare fragilità di fronte alla crisi.

Un aspetto preoccupante riguarda il contesto lavorativo, in quanto fonte di reddito delle famiglie. La storia della Sardegna si caratterizza in partenza da una situazione svantaggiata rispetto ad altre regioni di Italia. Tuttavia, negli anni 2018-2019 si era registrato un progressivo miglioramento che attualmente è destinato a subire gli effetti negativi della pandemia.

La sospensione delle attività economiche e la limitazione degli spostamenti delle persone hanno generato un rallentamento del mercato del lavoro (diminuzione delle ore lavorate, impatto sui livelli occupazionali e sull'offerta di lavoro) ciò comportando anche un calo dei redditi delle famiglie.

Come si evince dal rapporto Banca d'Italia – Eurosystema – Economie Regionali – Economia della Sardegna (Numero 42, novembre 2020):

Sardegna

**Primo
semestre
2020**

Ore lavorate

Diminuzione ore lavorate di 1/5 rispetto allo stesso periodo del 2019

Offerta di lavoro

Il tasso di attività si è ridotto di 3,2 punti percentuali nella media del semestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, al 59,7%, il valore più basso dal primo semestre 2019

Redditi famiglie

I redditi delle famiglie sarde sono stati compressi dalla dinamica dell'occupazione e dalla riduzione delle ore mediamente lavorate

Nei primi nove mesi del 2020 i nuclei beneficiari del Reddito o Pensione di cittadinanza sono cresciuti del 18,6% rispetto alla fine dell'anno scorso

Occupazione

Calo del 2,2% - Complessivamente, secondo i dati ASPAL, dall'inizio dell'anno al 15 settembre risultavano quasi 18.000 le assunzioni nette in meno rispetto alla stessa data del 2019 pari circa a 72 ogni mille dipendenti.

Per quanto concerne il dato sul numero di assunzioni nell'anno 2020 rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno 2019 emerge una netta differenza di quasi 56.000 assunzioni (-25% circa). Le assunzioni maschili sono superiori a quelle femminili sia nel 2019 che nel 2020 e in termini percentuali le assunzioni si sono ridotte maggiormente per le femmine (-

27%) che per i maschi (-23%), nel periodo della crisi pandemica.

Sardegna	2019	2020
Assunzioni mensili		
Dall'inizio dell'anno ad agosto	225.678	169.984

Dal punto di vista territoriale la crisi sembra aver colpito più alcune zone della Sardegna. La città di Cagliari ha avuto un calo delle assunzioni maggiore rispetto alla media regionale (-29%) dovuto al peso che all'interno della sua economia possiedono alcuni settori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria (Istruzione/Servizi).

Fotografia della struttura produttiva in Sardegna

Indicatore	2019	2020
Valori assoluti		
Imprese attive	143.422	144.128
Imprese artigiane attive	34.430	34.301
Valori percentuali		
Tasso di natalità delle imprese	6,5	5,5
Tasso di mortalità delle imprese	5,5	4,4
Tasso di sviluppo delle imprese	0,9	1,1
Incidenza delle imprese artigiane sul totale delle imprese	24,1	23,8
Tasso di natalità delle imprese artigiane	6,0	5,3
Tasso di mortalità delle imprese artigiane	6,6	5,4
Tasso di sviluppo delle imprese artigiane	-0,6	-0,1

Il maggior numero di imprese attive in Sardegna e nella città di Città di Cagliari riguarda il settore dei servizi.

Soprattutto il settore del turismo, negli anni, ha registrato uno sviluppo importante con risultati positivi per l'economia sarda contribuendo alla crescita economica della Regione. Dopo la forte crescita registrata nel 2015 (+ 9% degli arrivi) e nel 2016 (+ 10%) anche nel 2017 si conferma un forte incremento dei flussi turistici, soprattutto degli stranieri e si registra un rafforzamento degli arrivi anche nei mesi di bassa stagione marino-balneare. Nel 2017 si registra infatti un incremento dell'8.8%. Gli arrivi di italiani restano prevalenti (51,6%), ma la maggior crescita riguarda gli arrivi degli stranieri (+14,36% rispetto al +4,07% degli italiani).

Tuttavia, anche in tale ambito, non si possono fare previsioni future certe.

Fotografia del turismo in Sardegna

Fonte: Istat - Rilevazione sulla Capacità degli esercizi ricettivi
Istat - Rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

Indicatore	2017	2018	2019
Valori assoluti			
Totale esercizi ricettivi	4.844	5.242	5.717
di cui esercizi alberghieri	918	919	925
Totale arrivi nell'anno	3.097.366	3.280.894	3.444.058
di cui stranieri	1.494.248	1.651.270	1.738.868
di cui negli esercizi alberghieri	2.272.279	2.350.282	2.429.986
Totale presenze nell'anno	14.222.332	14.940.111	15.145.885
di cui stranieri	7.097.936	7.702.591	7.727.118
di cui negli esercizi alberghieri	10.354.849	10.633.455	10.670.074
Valori medi			
Presenza media annuale	4,6	4,6	4,4
Presenza media degli stranieri	4,8	4,7	4,4
Presenza media negli esercizi alberghieri	4,6	4,5	4,4
Valori percentuali			
Arrivi nel mese di gennaio	1,3	1,3	1,2
Arrivi nel mese di febbraio	1,5	1,5	1,4
Arrivi nel mese di marzo	1,9	2,3	2,0
Arrivi nel mese di aprile	5,2	5,0	5,4
Arrivi nel mese di maggio	9,4	10,5	9,3
Arrivi nel mese di giugno	16,3	16,3	16,5
Arrivi nel mese di luglio	18,9	18,3	18,5
Arrivi nel mese di agosto	20,2	19,8	20,4
Arrivi nel mese di settembre	15,6	16,1	15,5
Arrivi nel mese di ottobre	6,1	5,7	6,3
Arrivi nel mese di novembre	1,8	1,7	1,9
Arrivi nel mese di dicembre	1,7	1,6	1,7
Arrivi in provincia di Sassari	49,2	49,6	48,9
Arrivi in provincia di Nuoro	14,8	15,0	15,1
Arrivi in provincia di Oristano	7,0	7,4	7,6
Arrivi nella provincia del Sud Sardegna	14,5	14,0	13,9
Arrivi nella Città metropolitana di Cagliari	14,5	14,0	14,5

- **Contesto tecnologico**

Il grado di innovazione tecnologica può influire sull'utilizzo dei servizi dell'azienda da parte degli utenti in quanto in un'epoca in cui gli strumenti informatici e le nuove tecnologie si sono ampiamente diffuse è importante avere la possibilità di fruizione dei servizi anche in tale nuova modalità per una maggiore semplificazione ed efficacia/efficienza dell'attività stessa.



Tali strumenti possono rilevare anche nel processo di prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto costituiscono un aspetto di tracciabilità e trasparenza dell'agire sociale che potrebbe ridurre il rischio di commissione di illeciti. Il periodo di emergenza sanitaria ha accelerato il processo di digitalizzazione delle attività in quanto le imminenti necessità dovute all'osservanza delle disposizioni hanno portato, da una parte, le imprese ad organizzare lo svolgimento delle mansioni da remoto e, dall'altra, gli utenti ad utilizzare e dotarsi di appositi strumenti informatici per la fruizione dei servizi in assenza della possibilità di una mobilità personale.

Per quanto concerne la Regione Sardegna, nel 2016 il tasso di diffusione di Internet tra le famiglie sarde si attestava al 72,4%, dato superiore rispetto alla media italiana (69,2%), e la banda larga era disponibile per il 91,6% delle imprese. Di contro, nel 2016 solo il 56,8% delle imprese sarde possedeva un sito internet, registrando il terzo peggior tasso di diffusione in Italia (media nazionale 72,1%). Un altro dato critico è rappresentato dalla disponibilità di connessione Wi-Fi pubblica: solo il 39,5% dei comuni dell'Isola ne era fornito nel 2016. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la popolazione sarda coperta con banda Ultra Larga (BUL) ad almeno 30 Mbps nel 2017 rappresenta solo il 48,6% dei residenti, mentre la banda a 100 Mbps ad oggi raggiunge lo 0,3% delle unità abitative. In merito alla diffusione della BUL, a inizio 2018 sono state avviate le consultazioni tra la Regione e operatori e provider privati, per raggiungere e soddisfare gli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale Europea entro il 2020 e per assicurare, in tempi brevi, l'alta connettività nei comuni in cui la rete in fibra ottica è già disponibile, ma non ancora attivata. In riferimento all'organizzazione delle imprese, secondo i dati disponibili, nella prima parte del 2020, sono ben 2.920 le imprese digitali attive in Sardegna, l'1,7% del totale delle attività produttive, in crescita del 2,4% rispetto al 2019.

A fine giugno 2020, 385 imprese vendono i propri prodotti via internet (13,2%), 139 hanno una attività di telecomunicazione (4,8%), 818 offrono consulenza informatica e producono software (28%), e ben 1.578 elaborano dati e creano portali web (54%).

A livello territoriale, 1.623 operano nella Città Metropolitana di Cagliari (crescita del 3,4% rispetto al 2019). In controtendenza rispetto alla crisi economica degli altri settori, nei primi sei mesi del 2020 il fatturato dei servizi digitali segna, infatti,

un aumento dello 0,5% nonostante la caduta del 17% delle vendite del totale dei servizi.

Nel secondo trimestre del 2020, inoltre, l'occupazione del settore segna un aumento del 4,1% a fronte di una diminuzione del 3,6% del totale degli occupati. A livello nazionale, si è orientati ad una politica di incentivazione del digitale in modo tale che non rappresenti più semplice opzione ma una vera e propria necessità. Infatti, per tutte le imprese italiane, e quindi anche per quelle della Sardegna, una spinta importante alla digitalizzazione potrebbe arrivare dal Recovery Fund, i fondi che l'Europa metterà a disposizione per la ricostruzione del Paese.

- **Dinamiche sociali/culturali**

Per quanto riguarda l'istruzione in Sardegna il livello rispetto alla media nazionale risulta essere ancora basso. Tale dato può ritenersi negativo, in vista dell'analisi in esame, in quanto una minore istruzione, formazione, potrebbe determinare un maggiore rischio di commissione di fatti illeciti.

Fonte: Istat - Annuario statistico italiano
Istat - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

Indicatore	2017/2018	2018/2019
Valori assoluti		
Scuole dell'infanzia - numero	724	717
Scuole dell'infanzia - bambini	35.529	34.300
Scuole dell'infanzia - bambini con cittadinanza straniera	859	876
Scuole primarie - numero	495	495
Scuole primarie - alunni	65.246	64.028
Scuole primarie - alunni con cittadinanza straniera	1.745	1.754
Scuole secondarie di primo grado - numero	321	319
Scuole secondarie di primo grado - alunni	41.529	41.152
Scuole secondarie di primo grado - alunni con cittadinanza straniera	1.179	1.127
Scuole secondarie di secondo grado - numero	215	211
Scuole secondarie di secondo grado - studenti	73.062	72.712
Scuole secondarie di secondo grado - studenti con cittadinanza straniera	1.620	1.767
Immatricolati ai corsi di laurea	5.822	6.070
Iscritti ai corsi di laurea	37.310	37.244
Laureati ai corsi di laurea	5.948	6.162
Indicatore		
	2018	2019
Valori percentuali		
Livello di istruzione della popolazione maschile di 15-19 anni (con almeno la licenza media inferiore)	98,7	99,1
Livello di istruzione della popolazione femminile di 15-19 anni (con almeno la	99,7	97,1

licenza media inferiore)		
Livello di istruzione della popolazione totale di 15-19 anni (con almeno la licenza media inferiore)	99,2	98,2
Tasso di scolarizzazione superiore	67,6	74,5
Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale - maschi	28,9	21,9
Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale - femmine	16,5	13,1
Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale - totale	23,0	17,8
Livello di istruzione della popolazione adulta	49,2	46,6
Adulti che partecipano all'apprendimento permanente	8,5	8,5
Tasso giovani NEET 15-29 anni - maschi	31,3	27,1
Tasso giovani NEET 15-29 anni - femmine	23,7	28,4
Tasso giovani NEET 15-29 anni - totale	27,7	27,7
Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione - maschi	7,9	8,1
Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione - femmine	10,3	11,4
Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione - totale	8,9	9,6
Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione - maschi	7,3	6,1
Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione - femmine	8,4	7,6
Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione - totale	8,0	7,0

A tal proposito, nelle rilevazioni effettuate da Italia Oggi sulla qualità della vita per l'anno 2020, la Sardegna, nella valutazione relativa all'istruzione, formazione, capitale umano, presenta un indice insufficiente rispetto alle altre regioni italiane. La provincia di Cagliari si è posizionata nella classifica al 66° posto su 107 province, tutte le restanti province della Sardegna nelle ultime posizioni.

Tale dato fa emergere una criticità in ambito sociale rappresentato dalla scarsa formazione delle risorse umane, caratterizzate da bassi livelli di istruzione rispetto alla media nazionale. Per far fronte alla situazione di difficoltà sono state intraprese diverse iniziative a livello regionale mirate al contrasto del fenomeno connesso all'istruzione, tuttavia, i dati non sono ancora confortanti.

- **Criminalità e corruzione**

Transparency International ha presentato il rapporto sull'indice di Percezione della Corruzione (CPI) nel mondo per l'anno 2020. L'analisi di base sull'opinione di esperti e misura il CPI nel settore pubblico e nella politica su una scala di valutazione che va da 0 (per i paesi ritenuti molto corrotti), a 100 (per quelli meno corrotti o "puliti"). L'Italia ha guadagnato dall'anno 2012 ad oggi diverse posizioni partendo da un punteggio di 42/100 sino ad arrivare a quello relativo all'anno 2020 di 53/100.

Italia	CPI
Anno 2012	42/100
Anno 2013	43/100
Anno 2014	43/100
Anno 2015	44/100
Anno 2016	47/100
Anno 2017	50/100
Anno 2018	52/100
Anno 2019	53/100

Si può notare un lieve miglioramento negli anni dovuto certamente all'introduzione di una regolamentazione più attenta alla prevenzione della corruzione e all'attribuzione di compiti specifici di vigilanza ad un apposito organo.

Nell'ambito dell'iniziativa "*mappiamo la corruzione*" l'Associazione ha reso noto che nell'anno 2020 è stata diffusa la notizia (principali testate giornalistiche nazionali) di 627 casi di corruzione in Italia. Nello specifico, in Sardegna sono in totale 17 (di cui 9 nella città di Cagliari).

Il settore con il maggior numero di casi risulta essere il settore pubblico (37,32%). La tipologia di reato maggiormente presente è il reato di corruzione (36,04%) accompagnato dal peculato (12,28%), abuso d'ufficio (10,85%), truffa (9,71%), turbativa d'asta (7,02%), concussione (4,94%) e così via.

L'area che presenta un'alta incidenza della corruzione risulta essere quella degli appalti pubblici (1 caso su 3).

Nella Relazione ANAC "*La Corruzione in Italia (2016/2019)*", gli episodi di corruzione verificatesi in Sardegna risultano essere in totale 4, posizionandosi al 10 posto nella classifica (con una incidenza del 2,6%). Anche in tale documento l'ambito più colpito dalla corruzione è quello degli appalti pubblici. La tipologia degli indagati nella maggior parte dei casi sono i dirigenti, i funzionari e i dipendenti (a seguire i sindaci, gli assessori, i commissari di gara e così via). Le amministrazioni più coinvolte sono i Comuni (le società partecipate ricoprono il 16% del totale).

Nello specifico, per quanto concerne il territorio sardo, come si evince dalla Relazione della DIA per il primo semestre 2020, le caratteristiche tipiche del



territorio sardo e l'isolamento geografico hanno, sino ad oggi, ostacolato il radicamento delle organizzazioni di tipo mafioso. Non si ha riscontro di forme di criminalità organizzata gerarchicamente strutturate e dotate delle capacità di controllare il territorio. Esistono, tuttavia, evidenze, rilevate nel tempo, della presenza di soggetti collegati alle "mafie tradizionali" nonché alle proiezioni delle stesse che, oltre ad essere attivamente coinvolti nel traffico di stupefacenti, hanno evidenziato interessi nel riciclaggio dei proventi delittuosi realizzati in altre regioni. Il turismo in Sardegna invoglia le consorterie a ricercare forme di investimenti, soprattutto nel settore ricettivo e immobiliare, che in alcune aree territoriali possono essere particolarmente significativi sul piano della redditività. E', infatti, emerso come organizzazioni criminali campane si siano dedicate, talvolta con la complicità di amministratori pubblici, all'acquisizione del controllo di beni immobili nelle località turistiche anche del cagliaritano. La situazione economica, aggravata dall'emergenza epidemiologica, può senz'altro incrementare il rischio di ingerenze criminali qualificate nei settori produttivi sardi. Il capoluogo di regione appare maggiormente esposto all'influenza delle consorterie tipiche (campane e calabresi) le quali non disdegnano, tramite i consociati, di avviare collaborazioni criminali con le bande locali (soprattutto nei settori degli stupefacenti e delle armi).

In merito al fenomeno degli atti intimidatori, che denotano un malcontento nei confronti delle istituzioni, in Sardegna risulta essere limitato e circoscritto ad alcune zone interne della Regione. Secondo il rapporto pubblicato nel sito del Ministero dell'Interno "*Atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali*" (Riepilogo al 30/09/2020), emerge che in Sardegna, negli ultimi 9 mesi dell'anno 2020, sono stati commessi un numero totale di 20 casi (Anno 2019 Tot. 50).

L'indice che misura il rischio di criminalità percepito dalle famiglie (anno 2019 – ultimo dato disponibile ISTAT) colloca la Sardegna negli ultimi posti rispetto alle altre regione di Italia.

Il numero di delitti denunciati dalle forze di polizia alle autorità giudiziarie risulta essere il seguente:

Sardegna

Numero delitti denunciati

Anno 2019

45.032

Da ultimo, secondo l'indagine del "Il Sole24Ore" per l'anno 2020, la Città di Cagliari riveste la posizione n. 73 nella classifica sull'indice della criminalità.



- **Conclusioni**

Da quanto emerge dalle fonti analizzate si evince che la situazione della Regione Sardegna presenta un indice di delitti basso rispetto al resto della Nazione.

Nonostante vi sia un contesto sociale caratterizzato da una media bassa di istruzione, formazione, da una crisi economica generalizzata sin dall'origine con tassi di disoccupazione preoccupanti, il quadro generale viene considerato "rassicurante" circa la resistenza a pressioni o influenze dominanti tenuto conto anche delle caratteristiche dell'isola che non hanno dato origine a forme di criminalità organizzata strutturate. Il contesto esterno analizzato non sembra poter incidere in modo rilevante nelle attività di CTM esponendo, in modo specifico, la Società ad un alto rischio di corruzione. Infatti, la Sardegna non è tra le regioni più interessate al fenomeno corruttivo. Tuttavia, il contesto attuale interessato dall'emergenza sanitaria potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità di espansione dell'economia criminale. Come evidenziato nella Relazione sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, le strategie di infiltrazione saranno particolarmente concentrate sui settori più coinvolti dallo stato di emergenza (turismo, ristorazione e così via). Il



settore degli appalti pubblici, fondamentale per il rilancio dell'economia nazionale, vedrà investimenti che riguarderanno auspicabilmente tutto il territorio nazionale, fino al livello comunale. Le organizzazioni criminali potrebbero, pertanto, sfruttare i nuovi canali di finanziamento e i fondi che verranno appostati per la realizzazione e il potenziamento di opere e infrastrutture, anche digitali. Tuttavia, come sopra enunciato, le caratteristiche della regione sfavoriscono la possibilità di dare origine a forme di criminalità organizzata strutturate ma potrebbero esserci delle azioni volte ad influenzare l'andamento delle attività in determinati contesti. Il settore del TPL, al momento, non è stato ancora menzionato tra quelli più a rischio.

Nella Relazione ANAC *“La Corruzione in Italia (2016/2019)”* nell'elenco dei settori più colpiti dal fenomeno corruttivo quello dei trasporti pubblici ha una incidenza del 2% sul totale (con un numero di 3 casi su 152).

Si può evidenziare, in aggiunta, che l'ambito maggiormente coinvolto in fatti corruttivi è quello delle amministrazioni pubbliche (le società partecipate ricoprono il 16% del totale).

1.1.2 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità.

Il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che il PNA 2019 ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk management. Il PNA 2019 diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

L'analisi del contesto interno è stata pertanto avviata procedendo in primo luogo alla rivisitazione della metodologia utilizzata per la progettazione, realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, in base alle indicazioni metodologiche previste nel PNA 2019.



Le fonti informative utilizzate in tale fase possono essere indicate a titolo esemplificativo:

- attività di monitoraggio del RPCT
- canale delle segnalazioni
- auditing interno
- dimensione organizzativa, dotazione del personale, U.O. e funzioni (organigramma)
- Atto Costitutivo e Statuto della Società
- Regolamenti e procedure aziendali
- MOGC 231

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è la cosiddetta mappatura dei processi.

Per mappatura dei processi s'intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno della Società al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio corruzione.

Come indicato dall'ANAC nel PNA (2019) *“un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”*.

La Società ha avviato, contestualmente all'attività preordinata all'adempimento della L. 190/2012 e quindi all'aggiornamento del PTPCT quella di disegno, costruzione ed adozione di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 attraverso la raccolta di tutta la documentazione rilevante per l'attività aziendale, ivi compresa la redazione di apposite *job description* e la somministrazione di interviste al management per avere adeguata contezza del contesto interno ed esterno entro cui si muove l'operatività aziendale.

La predetta attività è orientata in modo da mappare non solo le attività aziendali per le quali, potenzialmente, vi è il rischio di accadimento dei reati indicati nel D. Lgs. 231/01, ma anche quelle per le quali vi è, sempre potenzialmente, il rischio di accadimento dei reati di corruzione indicati e richiamati dalla L. 190/2012.


Finalità dell'attività sopra indicata è quella di individuare, *rectius* mappare, le attività correlate a rischi di natura corruttiva a beneficio o vantaggio della Società nonché quelle correlate a rischi di natura corruttiva che possono anche non recare un vantaggio o un beneficio a vantaggio della Società ma, meramente, un

vantaggio o beneficio circoscritto alla sfera personale del soggetto agente che faccia parte della organizzazione aziendale.

Soggetti coinvolti nella fase di mappatura sono tutti i Responsabili U.O./Dirigenti dei vari settori aziendali.

E' opportuno precisare che nel corso dell'anno potrebbe sopravvenire l'esigenza di un aggiornamento della mappatura, effettuata in tale sede, in ragione di eventuali necessità connesse ad una riorganizzazione aziendale, attualmente in corso, finalizzata ad apportare miglioramenti ai processi gestionali esistenti.

Fasi della mappatura dei processi:



a) Identificazione dei processi

La prima fase necessaria al fine di consentire la mappatura dei processi aziendali consiste nel determinare con l'ausilio degli strumenti a supporto, quali documentazione, interviste, regolamenti, *job description* e così via, l'elenco completo dei processi esistenti all'interno dell'organizzazione aziendale.

Nel PNA (2019) viene specificato che *"l'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette aree di rischio, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere suddivise in generali e specifiche. Quelle generali*

sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da esse svolte”.

L’individuazione di tali processi è stata svolta partendo dall’area a rischio considerata, nell’ambito della quale vengono coinvolti i processi, con l’indicazione delle fasi per la loro attuazione e dei responsabili. Di seguito, è stato predisposto l’*“Elenco dei processi”* (AII.1) esistenti all’interno dell’organizzazione e l’*“Elenco dei processi mappati”* (AII. 2) sulla base della tabella qui di seguito riportata.

Tabella: Elenco dei processi

Aree di rischio	Processi	Fasi del processo	Responsabilità

Obiettivo è, dunque, quello di addivenire alla costruzione di un elenco completo dei processi aziendali, con l’indicazione di una loro descrizione al fine di comprenderne le modalità di svolgimento e consentire di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi.

Il presente PTPCT ha individuato e considerato, come attività a rischio corruzione ex L. 190/2012, quelle *“generali”* indicate dal PNA, nella sua versione aggiornata, Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, segnatamente, quelle compatibili alla realtà aziendale di riferimento e che presentano un maggiore rischio:

- Acquisizione e gestione del personale;
- Contratti Pubblici;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Affari Legali e contenzioso;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine

Si procederà a definire le ulteriori aree a rischio *“generali e specifiche”* nelle fasi di aggiornamento del presente Piano. Ad ogni modo, si rimanda al Modello 231

adottato da CTM per l'individuazione delle aree specifiche ivi presenti, alcune delle quali rappresentano anche delle "aree generali".

b) Descrizione

Nella fase successiva all'identificazione dei processi, si è proceduto a individuare per ogni singolo processo tutti quegli elementi utili alla descrizione dettagliata, comprese le criticità connesse al processo stesso. In tale contesto, a seguito di apposite interviste con i Responsabili delle varie U.O., sono state costruite delle apposite schede per ogni processo contenenti le informazioni necessarie per addivenire ad una analisi del rischio corruttivo il più possibile coerente con la realtà aziendale.

Si deve sottolineare, così come indicato anche nel PNA (2019), che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

Considerata l'applicazione del principio di gradualità, al momento sono stati descritti e valutati alcuni processi aziendali, rimandando agli anni successivi il loro completamento.

Qui di seguito gli elementi descrittivi presi in considerazione nell'ambito delle interviste effettuate e riportati nelle schede.

Tabella: Scheda processo

Area di rischio	<i>Denominazione area a rischio</i>
Nome del processo	<i>Denominazione del processo</i>
Descrizione	<i>Breve descrizione del processo</i>
Responsabile	<i>Dirigente del Settore</i>
Input	<i>Evento che dà avvio al processo</i>
Output	<i>Evento che conclude il processo</i>
Fasi del processo	<i>Elencazione di tutte le attività che fanno parte del processo</i>

Interazione con altri processi	<i>Individuazione di altri processi che interagiscono con quello descritto</i>
Vincoli del processo	<i>Indicazione dei vincoli di natura normativa, regolamentare e organizzativa che interessano il processo</i>
Strumenti	<i>Indicazione delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività</i>
Risorse Umane	<i>Indicazione delle risorse umane impiegate nello svolgimento delle attività</i>
Destinatari	<i>Destinatario del processo (interno od esterno)</i>
Soggetti esterni coinvolti nel processo	<i>Indicazione di eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo</i>
Controlli e tracciabilità	<i>Indicazione dell'esistenza di sistemi di controllo (esterni ed interni) e tracciabilità del processo</i>
Criticità del processo	<i>Indicazione di eventuali criticità riscontrate nel processo</i>

c) Rappresentazione

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente. Lo scopo è quello di rappresentare un modello semplificato del processo e di evidenziarne le caratteristiche e la struttura.

Il metodo scelto dalla Società per rappresentare il processo dal punto di vista grafico è il modello tabellare che segue:

Tabella: Rappresentazione dei processi

Processo	Attività	Responsabilità
----------	----------	----------------

1.1.3 Valutazione del rischio

L'attività di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio associato ad ogni singola fattispecie individuata.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).



Il presente Piano è stato predisposto secondo la metodologia prevista dall'Allegato 1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, mediante un approccio di tipo qualitativo, attribuendo una particolare rilevanza alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- 1) l'identificazione
- 2) l'analisi
- 3) la ponderazione

1) *L'identificazione del rischio* è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

L'attività di identificazione del rischio richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione legati a comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi.

In questa fase il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale in quanto i Responsabili U.O. possiedono una conoscenza approfondita delle attività e possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Compito del RPCT è quello di eventualmente integrare ed individuare eventi rischiosi non rilevati dai soggetti aziendali.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

a) definire l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. CTM ha individuato quale livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi, le fasi di ogni singolo processo. Per ogni fase rilevata nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. L'analisi svolta per processi/fasi, e non per singole attività che compongono i processi, risponde al principio di gradualità in base al quale tenuto conto della dimensione organizzativa dell'ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti;

b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative. CTM, tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili ha fatto ricorso alle seguenti fonti: incontri/interviste con i responsabili degli uffici o il personale aziendale che ha conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità, confronti (benchmarking) con aziende del settore, analisi di casi di corruzione, risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT;

c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT. CTM ha redatto un elenco dei rischi, dove per ogni processo si riporta la descrizione degli eventi rischiosi individuati.

2) Estrema importanza riveste, infine, *l'analisi del rischio* per un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase di identificazione del rischio, attraverso l'analisi dei cosiddetti *fattori abilitanti* della corruzione. Il secondo è quello di *stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio*.

Come premesso, l'analisi dei rischi è stata condotta secondo la metodologia descritta dall'Allegato n. 1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, adattandola al contesto aziendale e integrandola con quanto ritenuto opportuno.

L'analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi è essenziale al fine di comprendere i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

CTM ha preso in considerazione i seguenti fattori abilitanti del rischio corruttivo suggeriti nel PNA 2019 e ne ha indicato qualche altro:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;



- monopolio delle funzioni;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- ingerenze politiche;
- assenza di comunicazione tra uffici dello stesso ente o tra enti;
- conflitti di interesse.

CTM, al fine di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate per prevenire i rischi, ha effettuato l'analisi basandosi sui fattori abilitanti proposti dall'Autorità, attraverso il coinvolgimento della propria struttura organizzativa e grazie al supporto del RPCT.

Per stimare l'esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione in un dato arco temporale.

Sulla base delle risultanze dell'attività di identificazione dei rischi, è stata effettuata la stima del rischio tenendo conto di due indicatori:

- la probabilità che lo specifico rischio corruttivo individuato si realizzi
- l'impatto ossia le conseguenze che esso è in grado di produrre.

In tale modo è stato possibile classificare i vari rischi secondo un ordine di priorità, così da orientare l'attenzione del vertice aziendale e la scelta di gestione delle soluzioni più adeguate.

Gli approcci di tipo qualitativo sono caratterizzati da una impostazione maggiormente soggettiva. Poiché ogni fattore è incerto in relazione alle cause, tali elementi di incertezza vengono normalmente rappresentati attraverso una distribuzione di probabilità. Tuttavia, quando i dati e serie storiche significative non sono disponibili, un approccio di tipo meramente quantitativo potrebbe risultare inadeguato; proprio in questi casi è necessario far ricorso a valutazioni di tipo soggettivo/qualitativo, così come consigliato anche dall'ANAC.

Il RPCT avrà cura di analizzare le valutazioni dei responsabili per verificarne la ragionevolezza ed evitare che una sottostima del rischio porti a non attuare

azioni di mitigazione. Le valutazioni devono essere sempre supportate anche da dati oggettivi che nel PNA (2019) sono stati indicati nei seguenti elementi:

- dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
- segnalazioni pervenute (tramite il canale whistleblowing ma anche quelle provenienti dall'esterno dell'ente o provenienti con altre modalità)
- ulteriori dati in possesso dell'ente (es. esiti di controlli interni, rassegne stampa ecc.)

➤ **Indicatore della probabilità**

Per probabilità si intende la possibilità che l'evento indesiderato (corruptivo) si possa verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali (procedure/protocolli) già in essere al momento della valutazione.

La probabilità indica una misura della possibilità che il reato venga commesso alla luce della struttura organizzativa e delle procedure esistenti, ancorando la sua definizione anche ad alcuni criteri oggettivi. La valutazione è sintetizzabile in un giudizio qualitativo (alto, medio, basso) che è stato definito sulla base delle considerazioni rilevate nell'ambito dei vari audit interni effettuati.

Tabella indicatori di probabilità utilizzati da CTM per la valutazione del rischio:

<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>LIVELLO DI RISCHIO</i>		
Discrezionalità	Grado di discrezionalità nelle attività svolte e negli atti prodotti. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	ALTO	MEDIO	BASSO
Rilevanza esterna	La presenza di interessi anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo incrementa il rischio. Inoltre si considera se il processo produce effetti solo all'interno della Società o ha effetti su strutture/ utenti/soggetti esterni. Nel secondo caso il rischio è maggiore	ALTO	MEDIO	BASSO
Precedenti eventi in passato	Eventi illeciti in passato nell'ente o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi illeciti (es. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti; segnalazioni	ALTO	MEDIO	BASSO

	ricevute; verifiche/controlli da parte delle Autorità			
Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Può essere misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico, gli eventuali rilievi da parte di organi di controllo interni, compreso il RPCT nella fase di monitoraggio	ALTO	MEDIO	BASSO
Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione e comunque risultare un'opacità sul reale grado di rischiosità	ALTO	MEDIO	BASSO
Grado di attuazione delle misure di trattamento	L'attuazione delle misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	ALTO	MEDIO	BASSO
Presenza di eventi di allarme	Presenza di procedimenti disciplinari avviati nei confronti di un dipendente; procedimenti avviati da parte di una Autorità giudiziaria/amministrativa; incoerenza operativa fra le prassi sviluppate dalle U.O. e gli strumenti normativi di regolamentazione; irregolarità riscontrate da organismi di controllo interni	ALTO	MEDIO	BASSO
Complessità del processo/fase	Viene valutato se il processo/fase risulti complesso o comporti il coinvolgimento di più amministrazioni/enti nelle varie fasi per il conseguimento del risultato. Inoltre, si tengono in considerazione complessità connesse alla normativa vigente e agli strumenti utilizzati (es. sistemi di semplificazione). Vi è una limitata probabilità di accadimento dell'illecito quando il processo/attività a rischio non è complesso	ALTO	MEDIO	BASSO
Frequenza del processo	Vi è una limitata probabilità di accadimento dell'illecito quando il processo/attività non è frequente	ALTO	MEDIO	BASSO
Frazionabilità del processo/fase	Se l'attività risulta essere non frazionata presenta maggiori rischi di commissione dei reati. Inoltre, vi deve essere una separazione in modo tale che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto diverso da chi la controlla/autorizza	ALTO	MEDIO	BASSO

➤ **Indicatore dell'impatto**

Per impatto/danno si intende la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. Per tale stima del rischio sono stati presi in considerazione 3 indicatori.

La valutazione, anche nel caso dell'impatto, è sintetizzabile in un giudizio qualitativo (alto, medio, basso) che è stato definito sulla base delle considerazioni rilevate nell'ambito dei vari audit interni effettuati.

Tabella indicatori dell'impatto utilizzati da CTM per la valutazione del rischio:

<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>LIVELLO DI RISCHIO</i>		
Impatto sull'immagine dell'ente	Si considera l'impatto reputazionale dell'evento per la società, tanto maggiore quanto, ad esempio, l'accadimento ha costituito un "caso" mediatico, per cui si valuta se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi o vi sia stata comunque una diffusione della notizia dell'evento	ALTO	MEDIO	BASSO
Impatto organizzativo	Si valuta l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo/fase può comportare nel normale svolgimento dell'attività dell'ente. Si considera il livello organizzativo in cui può collocarsi il rischio dell'evento (apicale, intermedio ecc..). Più alto è il livello maggiormente significativo è l'impatto. Inoltre, la valutazione prende in considerazione anche il volume di persone coinvolte nel processo/fase	ALTO	MEDIO	BASSO
Impatto economico	I costi economici e/o organizzativi sostenuti dall'ente per fronteggiare le conseguenze scaturite dal verificarsi di eventuali eventi illeciti (es. contenziosi). All'aumentare del valore economico il rischio cresce	ALTO	MEDIO	BASSO

Al termine dell'analisi dei vari indicatori della probabilità e dell'impatto, si è proceduto ad una stima del livello del rischio finale associato alla probabilità e quello associato all'impatto utilizzando la stessa scala di misurazione relativa ai singoli indicatori (alto, medio, basso).

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è poi pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio di ogni processo. La

valutazione finale di rischiosità del processo non costituisce ad ogni modo una mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, bensì è frutto di un'analisi complessiva del processo cui si è data ulteriore evidenza in forma discorsiva nella motivazione.

La combinazione dei due risultati ricavati dagli indicatori di rischio sono stati valutati sulla base della seguente tabella:

Matrice di classificazione del rischio

<i>PROBABILITA'</i>	<i>IMPATTO</i>	<i>LIVELLO DI RISCHIO</i>
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	ALTO
MEDIO	ALTO	ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO

3) La fase di ponderazione dei rischi è stata condotta sulla base delle risultanze della precedente fase di analisi e ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, nonché le priorità e l'urgenza di trattamento dei rischi, in considerazione degli obiettivi dell'organizzazione dell'ente e il contesto in cui opera, attraverso il loro confronto.

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Il trattamento del rischio rappresenta quindi la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

CTM nell'individuazione e nella progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione ha tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni



specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Il trattamento del rischio si divide in due fasi:

- individuazione delle misure
- programmazione delle misure

➤ **Individuazione delle misure**

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, CTM procede con l'individuazione delle misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

Prendendo come esempio la misura della trasparenza questa può essere programmata come misura generale quando impatta trasversalmente sull'intera

organizzazione al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'ente (applicazione del D. Lgs. n. 33/2013); è, invece, una misura specifica qualora venga individuata all'interno di specifici processi/fasi una mancanza/scarsa applicazione di misure di trasparenza.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai requisiti:

- presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione;
- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

➤ **Programmazione delle misure**

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure viene realizzata prendendo in considerazione gli elementi descrittivi:

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti; o responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono



concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;

- indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

1.2 Monitoraggio e Riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio. Tale attività si compone di due elementi essenziali:

- 1) il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- 2) il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- 3) Riesame periodico del sistema.

CTM ha strutturato il proprio sistema di controllo prevedendo nel corso dell'anno due monitoraggi a cadenza semestrale (alle date del 30/06/ e del 31/12) nell'ambito dei quali vengono analizzati tutti gli elementi sopra citati.

Tale attività è effettuata dal RPCT con il supporto dell'U.O. Affari Generali e Giuridici e nel caso in cui vengano riscontrate delle criticità il RPCT riferisce al CdA.

Il RPCT non compie un controllo di legittimità né di regolarità tecnica o contabile dei provvedimenti adottati, né rientra fra i suoi compiti il controllo sullo svolgimento dell'ordinaria attività dell'ente. Il monitoraggio condotto è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione previste nel presente PTPCT.

A conclusione dell'attività svolta, il RPCT redige una relazione denominata "*Check list verifica periodica del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza*" contenente i risultati delle verifiche poste in essere, tenuto conto delle novità successive all'adozione del Piano dell'anno in corso (quali ad esempio: eventuali evoluzioni normative, nuovi provvedimenti in materia, modifiche organizzative e procedurali all'interno della Società) e le attività espletate, nel semestre di riferimento, in osservanza di quanto previsto



in materia di corruzione e trasparenza. Tale documento è accompagnato da una “*Griglia di monitoraggio*” suddivisa in due sezioni (“*Anticorruzione*” – “*Trasparenza*”) all’interno della quale per ogni misura indicata viene descritto lo stato di attuazione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/2012, il RPCT entro il termine stabilito dall’ANAC redige e pubblica sul sito web istituzionale dell’ente, nella sezione “Società trasparente”, una relazione annuale che riporta il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione contenute nel Piano stesso. Per la sua stesura, il RPCT tiene conto delle risultanze rilevate tramite l’attività di monitoraggio.

1) *Il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio*

Il Piano rappresenta uno strumento di programmazione che per sua natura necessita di un adeguato monitoraggio. Tale attività di verifica è in capo al RPCT di CTM nei confronti del quale i diversi Dirigenti/Responsabili U.O. devono prestare la massima collaborazione.

In attuazione di quanto indicato dall’ANAC (Delibera n. 1064/2019), il sistema di monitoraggio può suddividersi in più livelli:

- Il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure. In tale contesto, può essere effettuato in autovalutazione da parte dei Dirigenti/Responsabili. La Società ha previsto dei flussi informativi tra le varie U.O. e il RPCT predisponendo delle schede, a firma del Responsabile U.O. e per presa visione a firma del Dirigente di Settore, riportanti le seguenti informazioni che dovranno essere fornite:

MISURA	Settore/U.O. competente	Descrizione	Stato di attuazione	Note
Eventuali criticità riscontrate:				

Le schede compilate sono trasmesse al RPCT tramite l’indirizzo di posta elettronica dedicato: rpct@ctmcagliari.it

- Il secondo livello è in capo al RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto che, nel caso di CTM, è stata individuata nell’U.O. Affari Generali e Giuridici, come sopra indicato. Il RPCT verifica la veridicità delle informazioni presenti nelle schede di valutazione attraverso anche la richiesta di documenti, previsione di audit, fissazione di riunioni con i dirigenti/responsabili.

2) Il monitoraggio sull' idoneità delle misure di trattamento del rischio

E' opportuno che il monitoraggio sulle misure contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio. La valutazione dell' idoneità delle misure spetta al RPCT che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dall' OdV. Ogni ente dovrà definire la frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità del sistema. Tale attività deve avere una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del PTPCT.

3) Riesame periodico del sistema

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel Piano, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e *feedback* in ogni sua fase e deve essere svolto osservando il principio del "miglioramento progressivo e continuo".

A tal fine, il RPCT verifica almeno una volta all'anno il sistema di gestione del rischio, mediante un riesame avente ad oggetto:

- l' adeguatezza del Piano e delle misure in esso contenute
- lo stato di attuazione delle misure
- le principali criticità riscontrate nell'attuazione del Piano

Il riesame periodico risulta uno strumento di supporto per la redazione del Piano per il triennio successivo e per poter migliorare le misure previste.

Il riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio e ha l'obiettivo di:

- individuare eventuali rischi emergenti
- identificare processi organizzativi tralasciati nella fase della mappatura
- prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma interessa necessariamente tutti i soggetti coinvolti nella programmazione e nell'attuazione delle misure affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Il riesame periodico delle misure coincide con la predisposizione e stesura della relazione da parte del RPCT in occasione del secondo monitoraggio semestrale programmato (al termine di ogni anno).



MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il trattamento del rischio è finalizzato all'individuazione delle misure idonee al contenimento degli eventi individuati nell'analisi dei processi. Tali misure si dividono in:

- ✓ misure generali, intervengono in maniera trasversale su tutta l'attività della Società e incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione
- ✓ misure specifiche, incidono su aspetti specifici in quanto intervengono su alcuni rischi individuati nella fase di valutazione del rischio

Come precisato nel PNA (2019) entrambe le tipologie di misure sono utili a definire la strategia di prevenzione della corruzione in quanto agiscono su due livelli diversi: complessivamente sull'organizzazione e in maniera puntuale su particolari rischi corruttivi.

1. Misure di carattere generale

CTM, in linea con il proprio contesto organizzativo, ha adottato la maggior parte delle misure generali indicate dal legislatore e negli atti di indirizzo dell'ANAC avendo come obiettivo la continua revisione/integrazione delle suddette misure in occasione dell'aggiornamento del PTPCT.

Qui di seguito si descrivono le principali misure previste nel presente PTCP e attuate dalla Società.

1.1 Codice Etico e di Comportamento

Nell'ambito delle misure di carattere generale il Codice Etico e di Comportamento (di seguito "Codice"), adottato dal CdA di CTM in data 30/07/2019, costituisce uno strumento in stretta connessione con il PTPCT in quanto stabilisce delle regole di condotta e dei valori etici al fine di assicurare la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il Codice si applica a tutti i dipendenti



aziendali, ai componenti del CdA e a tutti i soggetti che instaurano rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell'interesse della Società. La violazione delle disposizioni presenti nel Codice comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, civili, penali o etico-morali a seconda del tipo di regola violata.

Per assicurare il rispetto del Codice CTM ha provveduto ad inserire nei contratti di assunzione del personale, negli atti di conferimento di incarichi di consulenza/collaborazione nonché in tutte le procedure di gara e conseguenti contratti, l'impegno ad osservare le norme dettate dal Codice pena la risoluzione o decadenza dal rapporto stesso.

I soggetti aziendali coinvolti nella verifica e applicazione del Codice sono:

- I dirigenti di ciascun settore che vigilano, in primo luogo, sull'applicazione delle regole e, in secondo luogo, intervengono nel caso di violazione adottando gli atti necessari.

Il RPCT, in sede di monitoraggio sull'attuazione delle misure, richiede informazioni in merito all'eventuale irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle regole e può essere destinatario di apposite segnalazioni.

Facendo parte integrante del MOGC 231, sull'applicazione del Codice può avere un coinvolgimento anche l'OdV quale organo di vigilanza che opera in stretta collaborazione con il RPCT e i soggetti aziendali.

Il Codice di CTM è pubblicato nel proprio sito trasparenza "*Disposizioni Generali*" - sezione "*Atti generali*" e nella Intranet aziendale nell'apposita area dedicata al MOGC 231.

Si dà atto che il RPCT, in entrambi i report semestrali relativi all'anno 2020, non ha riscontrato alcuna violazione riguardante l'applicazione del Codice. Inoltre, non sono state ricevute segnalazioni.

1.2 Conflitto di interessi

Come più volte sottolineato dall'ANAC, il tema della gestione dei conflitti di interesse, espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, risulta intrinsecamente connessa alla prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

La L. n. 190/2012, con l'inserimento dell'art. 6-bis nella L. n. 241/1990, ha previsto in modo specifico l'obbligo di astensione dei soggetti coinvolti nell'adozione di determinati atti nel caso di conflitto di interessi, i quali devono provvedere a segnalare ogni situazione di conflitto anche potenziale.



L'ANAC nel PNA (2019) afferma che la nozione di conflitto di interesse debba essere intesa in senso ampio *“attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale”*.

CTM, per adempiere a quanto stabilito nel precedente PTPCT (2020/2022), ha predisposto una procedura di gestione del conflitto di interesse, in attesa di revisione e approvazione formale da parte del CdA, all'interno della quale ha disciplinato tutti gli aspetti inerenti la materia quali:

- 1) Obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6-bis L n. 241/1990
- 2) Inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
- 3) Divieto di pantouflage
- 4) Conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di gara ai sensi dell'art. 42 Codice dei contratti pubblici

Il documento ha lo scopo di fornire delle indicazioni chiare e precise sulle situazioni che potrebbero generare un conflitto di interesse e prevedere le misure interne per ridurre il rischio che tali situazioni si verifichino.

Sono previste delle misure specifiche per gestire il conflitto di interesse:

- ✓ il rilascio di una dichiarazione preventiva
- ✓ la dichiarazione nell'ipotesi di conflitto di interesse
- ✓ la dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.

Inoltre, nel Codice Etico e di Comportamento della Società (sezione “Rapporti con i Terzi”) sono state previste delle disposizioni relative al conflitto di interessi al fine di porre delle regole per orientare il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nell'azione aziendale.

Si dà atto che il RPCT, in entrambi i report semestrali relativi all'anno 2020, non ha riscontrato alcuna situazione di conflitto di interesse all'interno dell'azienda e non ha ricevuto segnalazioni in merito.

1.3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento o di commesse, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013.



L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 2013.

1.4 Separazione dei processi e delle responsabilità

Lo svolgimento delle diverse attività in cui si articola ciascuna operazione/processo deve essere svolta, ove possibile, da soggetti diversi. Il coinvolgimento di esponenti aziendali diversi disincentiva, infatti, la commissione di reati o irregolarità e, comunque, consente una puntuale individuazione del soggetto cui ascrivere specifiche responsabilità.

1.5 Rotazione del personale

Come è noto, la rotazione del personale è considerata dal Piano Nazionale Anticorruzione quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa delle risorse pubbliche. Infatti, la permanenza nel ruolo di dipendenti apicali può favorire l'instaurarsi di relazioni e/o connivenze alla base di rapporti potenzialmente disfunzionali e favorevoli al verificarsi di dinamiche inadeguate e permeabili al fenomeno corruttivo.

L'applicazione della misura della rotazione ordinaria deve misurarsi col vincolo oggettivo delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di risorse umane operante al suo interno. La struttura organizzativa di CTM prevede un numero esiguo di figure dirigenziali, nello specifico si compone di 4 figure dirigenziali (compreso il Direttore Generale), pertanto la composizione siffatta rende difficoltosa l'alternanza dei ruoli e delle responsabilità. Inoltre, si considera l'elevata specializzazione di tali soggetti che rappresenta un punto di forza nell'ambito della struttura organizzativa della Società in cui la salvaguardia di condizioni di efficienza della gestione costituisce obiettivo prioritario e necessitato.

Quale misura alternativa alla rotazione, in applicazione di quanto previsto dal PNA 2019, si prevede che lo svolgimento delle attività relative ai procedimenti ricadenti nelle aree di rischio sia assegnata, ove possibile, a soggetti diversi in modo tale da attuare una separazione delle varie funzioni



1.6 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower)

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, colui che effettua la segnalazione. CTM S.p.a. riconosce l'importanza di adottare una simile misura, intrinsecamente finalizzata a creare un contesto sfavorevole al rischio corruzione. Con l'intento di disciplinare l'istituto e garantire la tutela del whistleblower, la Società, come indicato nel presente Piano Triennale, ha adottato una specifica procedura informatica, "Software Segnalazioni Illeciti", con lo scopo di descrivere l'ambito di operatività della misura e l'iter della denuncia da parte del "segnalante", individuando e rimuovendo i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto. Le segnalazioni vengono gestite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e dall'ufficio a ciò dedicato composto da due risorse altamente qualificate e di supporto all'attività. La piattaforma consente di inoltrare comunicazioni in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità in quanto viene tenuta segreta dal sistema informatico ed il segnalante viene identificato esclusivamente da un codice generato dal sistema stesso consentendo, in tal modo, una comunicazione completamente spersonalizzata.

Solo se strettamente necessario il RPCT può venire a conoscenza della sua identità nei casi previsti dalla normativa.

Le segnalazioni devono essere preferibilmente non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi.

In ogni caso, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 51, L. 190/2012, l'identità del segnalante non può essere rivelata.

CTM ha adottato nell'ambito del MOGC 231 in data 30/09/2019 e pubblicato nel sito trasparenza il "*Regolamento Whistleblowing*", all'interno del quale sono previste apposite regole per la gestione delle segnalazioni compiute dal dipendente che nello svolgimento delle proprie mansioni, viene a conoscenza, tra gli altri, di un fatto rientrante all'interno delle condotte illecite, con riferimento ai reati-presupposto di cui al decreto n. 231/2001 o, più in generale, configuranti violazioni del MOGC 231.



Si evidenzia che non sono mai pervenute segnalazioni. Tale dato può ritenersi positivo in quanto non si è riscontrata la necessità da parte dei dipendenti aziendali/soggetti legittimati di procedere ad alcuna segnalazione avendo, pertanto, una percezione dell'attività svolta dalla società come lecita e conforme alle norme.

Nel corso dell'anno 2020, inoltre, sono state pubblicate nella Intranet aziendale e nel sito trasparenza della Società le “*FAQ Whistleblowing*”, così come previsto dal Regolamento. Infine, è stato istituito il “*Registro delle segnalazioni*” al fine di agevolare la gestione e la consultazione delle richieste. L'aggiornamento del Registro è di competenza del RPCT con il supporto dell'U.O. Affari Generali e Giuridici. Per ciascuna segnalazione il registro contiene le seguenti informazioni:

- ✓ data presentazione
- ✓ tipologia di segnalazione
- ✓ oggetto
- ✓ misure adottate
- ✓ data evasione

1.7 Appalti pubblici e nomina del RASA

CTM ha provveduto nell'ambito di appalti e contratti pubblici all'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avvenuta con la nomina del Responsabile c.d. RASA, nella persona del Direttore Generale.

Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa.

CTM ha inoltre adottato dei nuovi regolamenti aziendali, quali il “Regolamento per la formazione e gestione dell'elenco informatizzato dei fornitori CTM” e il “Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria”.

E' stata, altresì, aggiornata la procedura di qualità PO.MM.001 riferita al procedimento “Acquisti e valutazione fornitori”, adeguandola alle novità legislative.

In ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'azienda ha acquistato una apposita piattaforma telematica per la gestione degli acquisti sopra i 40.000 euro. Attualmente sono in corso le ultime attività di



implementazione e personalizzazione della piattaforma e la fase di accreditamento al nuovo sistema telematico di tutti gli operatori economici.

1.8 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura anticorruzione efficace in quanto consente la tracciabilità dell'intero processo interno, comprensivo di ciascuna fase e responsabilità connesse e, di conseguenza, un maggiore controllo sull'attività.

Al fine di una migliore gestione dei processi la Società periodicamente verifica la funzionalità delle procedure di informatizzazione già acquisite e di pertinenza dei vari settori e nel piano delle proprie attività analizza gli altri processi per programmare la loro informatizzazione qualora non ancora avvenuta.

1.9 Patti di Integrità

I Patti di Integrità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno corruttivo nelle attività economiche. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione delle gare e contratti pubblici finalizzate a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i partecipanti alla procedura, la cui accettazione viene disposta dalla stazione appaltante quale presupposto necessario per la partecipazione alla gara. A tal proposito la stessa L. n. 190/2012, art. 1, comma 17, stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

CTM ha provveduto ad adottare un proprio "*Modello di Patto di Integrità*" il quale viene trasmesso ai partecipanti alle procedure di gara affinché manifestino la propria accettazione e pubblicato nel sito trasparenza della Società.

1.10 Formazione

La legge 190 del 2012, all'art. 1, c. 9, lett. b) e c), stabilisce che la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza deve essere rivolta innanzitutto ai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. L'ente è quindi tenuto, per legge, a programmare una formazione specifica e mirata per il RPCT, i dirigenti e tutto il personale operante nelle aree di rischio, sulla base del PTPCT adottato. Ciò non toglie che



anche il resto del personale sia progressivamente coinvolto in questo percorso formativo.

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza viene gestito dall'U.O. Organizzazione e Sviluppo di CTM.

È opportuno che gli interventi formativi siano basati su casi concreti e finalizzati a fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all'attivazione di misure di prevenzione della corruzione. L'esame di casi concreti, infatti, calati nel contesto delle diverse amministrazioni, favorisce la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione.

CTM ha attivato dal mese di novembre 2020 un percorso formativo obbligatorio in materia di anticorruzione e MOGC 231 (O.d.S. del 18/11/2020 n. 228). Considerati gli impedimenti conseguenti alla situazione emergenziale (Covid-19) in atto, il corso è stato organizzato in modalità a distanza consentendo comunque l'interattività dei partecipanti, attraverso la possibilità di porre domande di approfondimento al docente. Si è ritenuto di fondamentale importanza, per l'applicazione efficace del Modello 231 e del PTPCT, la predisposizione di un percorso formativo organizzato focalizzando l'attenzione sui vari destinatari per avvicinarsi il più possibile a quelli che sono gli strumenti, gli obiettivi di ciascuno. Tra novembre e dicembre 2020 si è svolto il primo modulo formativo, riguardante la "Parte Generale" del MOGC 231 e gli elementi generali relativi alla prevenzione della corruzione, in quattro edizioni rivolte a un totale di circa 80 persone tra dirigenti, quadri e ruoli amministrativi e operativi. In particolare, gli argomenti trattati hanno interessato i seguenti aspetti:

- ✓ Dato normativo
- ✓ Contenuto del MOGC 231
- ✓ Compiti dell'OdV
- ✓ Flussi informativi
- ✓ Sistema disciplinare
- ✓ Codice Etico e di Comportamento
- ✓ Whistleblowing
- ✓ Integrazione tra Modello 231 e PTPCT



2. Misure di carattere specifico

2.1 Flussi Informativi

Elemento essenziale per una corretta applicazione del sistema di prevenzione è la predisposizione di un articolato flusso di informazioni tra i vari soggetti coinvolti nella gestione del rischio. A tal proposito, CTM ha programmato un sistema di controllo interno mediante l'adozione di un "Piano Flussi informativi in materia di Prevenzione della corruzione/Trasparenza/MOGC 231" (**All. 5**), nel quale sono definiti, per ciascuna tipologia di informazione prevista, i seguenti aspetti:

- ✓ Categoria
- ✓ Flusso informativo
- ✓ Soggetto competente all'invio
- ✓ Tempistiche
- ✓ Destinatario (RPCT/OdV)

Ciascuna informazione rilevante ai sensi del MOGC 231 e della L. 190/2012 viene veicolata all'interno dell'organizzazione aziendale in modo tale da consentire ai soggetti competenti in materia di prevenzione della corruzione di venire a conoscenza di determinati fatti/eventi per le opportune valutazioni di merito.

Tale misura potrà essere oggetto di modifica negli aggiornamenti del presente Piano al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze e caratteristiche della Società.

2.2 Monitoraggio dei tempi procedimentali

I Responsabili U.O. osservano i termini per la conclusione dei procedimenti di propria pertinenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Ogni anno, relazionano al RPCT il rispetto dei tempi, segnalando qualsiasi anomalia accertata. Per i procedimenti nei quali i termini non sono stati rispettati, vengono indicate le motivazioni, in fatto e in diritto come disciplinato dalla legge 241/1990, che hanno giustificato il ritardo. La relazione deve contenere i seguenti elementi: la tipologia di procedimento, il numero totale procedimenti conclusi nell'anno, di cui quelli conclusi in ritardo, le motivazioni che giustificano il ritardo. Il RPCT darà atto di quanto rilevato nel corso dell'anno nella fase di monitoraggio semestrale sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT.



2.3 Trasparenza e tracciabilità dell'agire sociale

E' fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

2.4 Misure da attuare

Per le altre misure specifiche si rimanda all'All. 2 "*Gestione rischi*" dove sono indicate nella tabella le misure da attuare in riferimento a ciascuna fase del processo.



PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Crono - programma e azioni conseguenti all'adozione del PTPCT

Il presente PTCP ha durata triennale e, pertanto, è opportuna l'individuazione di un programma delle attività da porsi in essere per la sua completa attuazione.

All'atto del suo aggiornamento, la Società ha ben chiaro il programma delle attività da porre in essere per realizzare nel modo più opportuno un'efficace tutela del rischio corruzione.

Per gli anni successivi e, fatta salva l'attività di aggiornamento annuale del PTPCT in seno al quale potranno essere meglio calibrati ulteriori interventi che dovessero rendersi opportuni o necessari per le finalità perseguite, è previsto, al momento, il monitoraggio della efficacia del PTPCT ed il controllo della sua adeguatezza ad eventuali novelle normative e modifiche organizzative che dovessero interessare il contesto della Società.

2021

- Aggiornamento e monitoraggio del PTPCT da parte del RPCT e del CdA;
- Mappatura delle attività a rischio corruzione ulteriori rispetto a quelle previste dal Piano;
- Monitoraggio sul rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013;
- Previsione di una disciplina relativa al conferimento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti
- Specifici flussi informativi (Ved. All. 2 "Gestione rischi" – Misure specifiche da attuare)
- Informatizzazione dei processi (Ved. All. 2 "Gestione rischi" – Misure specifiche da attuare)



- Sistema di controlli interni (Ved. All. 2 “Gestione rischi” – Misure specifiche da attuare)
- Sistema di regolamentazione interna (Ved. All. 2 “Gestione rischi” – Misure specifiche da attuare)
- Misure di formazione e sensibilizzazione (Ved. All. 2 “Gestione rischi” – Misure specifiche da attuare)
- Misure di trasparenza e tracciabilità ((Ved. All. 2 “Gestione rischi” – Misure specifiche da attuare)

2022

- Aggiornamento del PTPCT e recepimento degli interventi posti in essere nel precedente anno;
- Monitoraggio di adeguatezza del PTPCT a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative;

2023

- Aggiornamento del PTPCT e recepimento degli interventi posti in essere nel precedente anno;
- Monitoraggio di adeguatezza del PTPCT a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative.



D. LGS. N. 33/2013 TRASPARENZA

1. La definizione di trasparenza

La normativa vigente (con particolare riferimento al D. Lgs. n. 150/2009, alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs. n. 33/2013, al D. Lgs. n. 39/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016) definisce la Trasparenza dell'Amministrazione pubblica come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Il Legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

La trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che *“la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa”*.

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 *“integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle*



amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione”.

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 *“la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”* e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di *“tutelare i diritti dei cittadini”* e *“promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”*.

Attraverso l’attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per un controllo diffuso sull’operato dell’Amministrazione, consentendo alle altre Istituzioni e ai cittadini di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Obiettivi generali della trasparenza, pertanto, sono:

- a) responsabilizzare gli amministratori pubblici;
- b) ridurre corruzione, illeciti e conflitti di interesse;
- c) ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche;
- d) migliorare la performance delle amministrazioni.

Una delle principali modalità di attuazione di questa nozione di trasparenza è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati individuati non solo da precisi obblighi normativi, ma eventualmente anche in forma autonoma dalla singola Amministrazione: tutti questi dati devono trovare posto in una apposita sezione del sito, denominata *“Società trasparente”* per fornire alla cittadinanza un punto di accesso informativo chiaro ed esauriente sulle azioni e le strategie di miglioramento dell’Amministrazione ai fini, come si è già detto, del perseguimento degli obiettivi di legalità e buona gestione delle risorse pubbliche.

2. Trasparenza e tutela dei dati personali

Il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, il 19 Settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10/08/2018, n. 101 che adegua il



Codice in materia di dati personali – D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, *“è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”*. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *“La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”*. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D. Lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificchino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di *“responsabilizzazione”* del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (*“minimizzazione dei dati”*) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento



dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che *“Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, CTM ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati. La nomina di tale figura è obbligatoria per legge, in quanto il richiamato art. 37 del Regolamento suindicato dispone che debba essere sistematicamente designata dalle autorità pubbliche e dagli organismi pubblici, ivi inclusi gli organismi privati che svolgono pubbliche funzioni o esercitano pubblici poteri (ad esempio nell'ambito dei trasporti pubblici).

Al Responsabile della Protezione dei dati, sono attribuiti, tra l'altro, seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza all'Azienda, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di CTM in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione della responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, l'analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR. In particolare, il DPO dovrà fornire il proprio parere sulle seguenti tematiche:
 - se condurre o meno una valutazione di impatto;
 - quale metodologia adottare nel condurre una valutazione di impatto;
 - se condurre la valutazione con risorse interne ovvero esternalizzandola;



- quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate, se la valutazione sia stata eseguita correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte siano conformi al Regolamento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

3. Attuazione delle misure per la Trasparenza e obblighi di pubblicazione

Come sopra già esposto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha previsto l'unificazione del ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione con quello di Responsabile per la trasparenza.

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha abolito l'obbligo di predisposizione di un autonomo Piano triennale per la trasparenza, prevedendo l'obbligo di incorporare nel Piano di prevenzione della corruzione anche i contenuti del Programma per la trasparenza e l'integrità, dando vita ad un unico documento e precisando, però, che la promozione di maggiori livelli di trasparenza "costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione".

Perseguendo tale finalità, la Società aggiorna costantemente le pubblicazioni dei dati e delle informazioni di cui dare pubblicità sul proprio sito internet, all'interno delle sezioni dedicate alla "società trasparente". Il Responsabile del piano svolge un controllo sistematico sugli stessi, sollecitando eventualmente gli uffici competenti a un comportamento in conformità con le prescrizioni e a consentire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, così garantendo la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento ed il pieno coordinamento di tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo.

Sulla base della vigente normativa, e nell'osservanza delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1134 dell'8/11/2017), considerando la natura *iure privatorum* di CTM S.p.a., sul sito della società i dati e le informazioni sono pubblicati in forma chiara e semplice, in modo da essere comprensibili al soggetto che ne prende visione, completi nel loro contenuto, con l'indicazione della loro provenienza,



previa quando necessaria l'attestazione di conformità all'originale in possesso della società.

Inoltre, così come indicato nella Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, *“Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*, CTM S.p.a. si impegna, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. La *“pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».*

In particolare, la società ha provveduto a pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni, dati e documentazione:

- ✓ i riferimenti normativi sull'organizzazione e l'attività della società, indicando un link di rinvio al sito www.normattiva.it;
- ✓ l'Atto Costitutivo, lo Statuto e il Codice Etico e di Comportamento;
- ✓ i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, in relazione ai quali si indicano: l'autocertificazione riguardo all'inesistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità d'incarichi ex D. Lgs. 39/2013, l'indicazione relativa ad eventuali altre cariche ed



incarichi ricoperti presso enti pubblici e privati, il compenso, con indicazione dei trattamenti aggiuntivi riconosciuti a titolo di viaggi e missioni ove pagati con fondi pubblici, connessi all'assunzione della carica, i compensi connessi all'assunzione di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica nonché quelli connessi all'assunzione di cariche presso altri enti pubblici o privati; le dichiarazioni di cui agli artt. 2,3 e 4 della L. 441/1982 con riferimento all'organo di indirizzo politico e all'organo amministrativo di vertice;

- ✓ l'articolazione degli uffici, con annesso organigramma aziendale;
- ✓ i contatti ufficiali di telefono e posta elettronica della società;
- ✓ l'indicazione nominativa, i curricula dei collaboratori e consulenti cui sono stati conferiti incarichi di studio, ricerca e consulenza resi con prestazioni prevalentemente personali (*locatio operis*) con relativa indicazione della durata dell'incarico e del compenso concordato;
- ✓ le informazioni relative al personale, e in particolare una serie di dati legislativamente previsti, inerenti i dirigenti (in carica e cessati), la dotazione organica, i tassi di assenza nonché i documenti frutto della contrattazione collettiva;
- ✓ i regolamenti adottati dall'azienda, anche in ottemperanza a norme di legge, che disciplinano le modalità per il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi;
- ✓ l'avviso di selezione per ogni procedimento di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi che sia avviato, con evidenza dei criteri di selezione, nonché l'esito della procedura, da rendersi noto con le eventuali cautele che siano imposte nel caso specifico dalla normativa sulla privacy;
- ✓ l'indicazione, anche attraverso rappresentazioni grafiche, delle partecipazioni detenute, anche in via minoritaria, in enti e società nonché informazioni sulla tipologia di rapporto ed attività svolta in favore di tali società; per quelle società partecipate e controllate, anch'esse tenute all'adempimento degli obblighi di trasparenza, deve essere inserito, in corrispondenza, il collegamento con i siti internet nei quali devono essere pubblicati i relativi dati;
- ✓ i dati relativi alle tipologie di procedimenti avviati e seguiti dalla società, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 33/2013;



- ✓ i bandi per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi allegati, con una scheda sintetica riportante l'evidenza dell'oggetto dell'appalto, i criteri di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'importo a base d'asta, il numero dei concorrenti partecipanti, l'indicazione del soggetto aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione e l'indicazione in percentuale dei pagamenti effettuati entro i termini previsti dal contratto, con relativo obbligo di pubblicazione ed aggiornamento a cadenza semestrale dei sopracitati dati;
- ✓ i provvedimenti finali assunti in esito ad eventuali procedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nel caso di importi superiori ad € 1.000 nonché eventuali regolamenti interni assunti dalla società per disciplinare l'assunzione di tali provvedimenti; l'indicazione specifica, nelle forme espressamente previste dall'art. 26 d.lgs. 33/2013, dei soggetti beneficiari dei provvedimenti di cui sopra ove assunti;
- ✓ i bilanci d'esercizio, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 33/2013;
- ✓ le informazioni identificative degli immobili posseduti e relativi canoni di locazione e di affitto versati o percepiti;
- ✓ gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio, gli eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- ✓ la carta dei servizi;
- ✓ le informazioni relative a possibili class action proposte;
- ✓ i dati inerenti i pagamenti, ossia l'indicatore di tempestività, l'IBAN e i pagamenti elettronici;
- ✓ le informazioni ambientali;
- ✓ il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- ✓ il regolamento sull'accesso civico e generalizzato.

Per un maggiore dettaglio si rinvia all'allegato 5.

4. Accesso civico

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, la richiesta di accesso civico non è sottoposta



ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza.

L'accesso civico è modalità di esercizio del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative che CTM S.p.a. ha eventualmente omesso di pubblicare, nonché del diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalla Società ulteriori rispetto a quelli oggetto della pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Con l'intento di disciplinare l'istituto e garantire il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative, la Società, così come previsto tra le misure del Piano Triennale approvato negli anni precedenti, ha provveduto ad adottare uno specifico regolamento interno che disciplina in maniera organica e compiuta le due tipologie di accesso - accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato" – con il fine di dare attuazione al principio di trasparenza di cui all'art.1 del D. Lgs. 33/2013 cui si informa l'azione della Società e di adottare comportamenti omogenei nelle varie articolazioni della stessa. Tale documento è stato pubblicato nella sezione del sito "*Società Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico*".

Nella sezione sopra indicata sono stati pubblicati anche i moduli per la presentazione delle istanze e il "Registro degli accessi". Come si evince da quest'ultimo documento, nel corso dell'anno 2020 non sono state presentate istanze di accesso civico dato che può ritenersi positivo in quanto non è stata riscontrata da parte degli utenti una mancanza o incompletezza con quanto pubblicato nel sito della società.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Sistema disciplinare

La violazione delle norme contenute del PTCP comporta responsabilità disciplinare.

Il RPC provvederà alla segnalazione al Cda, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

Il presente sistema disciplinare trova corrispondenza in quello declinato nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01.

2. Le sanzioni avverso i lavoratori

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori – nel rispetto delle procedure dettate dalle normative speciali applicabili al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri nonché dei principi dell'art. 7 L. 300/1970 – sono quelli previsti dall'art. 37 e ss. R.d. 148/1931 all. A.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione di sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, dalla direzione aziendale.

3. Misure avverso i dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente piano, o di un comportamento non conforme alle prescrizioni nell'espletamento di attività sensibili, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicabile.



4. Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione del presente PTPCT da parte di soggetti apicali diversi dai dirigenti, quali amministratori e sindaci, il RPCT informerà tempestivamente il Cda ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

5. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al RPCT è stabilito che, in caso di grave e reiterata inosservanza, venga revocato l'incarico da parte del Cda, fatta salva la possibilità di agire nelle competenti sedi per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo comportamento.

6. Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del presente PTPCT da parte di soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, quali fornitori, partner, consulenti, collaboratori, saranno sanzionati secondo quanto espressamente previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

7. Entrata in vigore

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2021 ed è entrato in vigore a decorrere dall'avvenuta pubblicazione in data 31/03/2021 dello stesso sul sito web istituzionale, all'interno della sezione "Società Trasparente".

Eventuali variazioni, revisioni, integrazioni e aggiornamenti possono essere effettuati ogni qual volta il Responsabile e la società lo ritengano opportuno.

Formano parte integrante del Piano i suoi allegati. Resta fermo l'aggiornamento annuale, così come richiesto dalla legge. In ogni caso, la società si riserva di intervenire e di aggiornare il programma in caso di ulteriori precisazioni ed indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.